

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

AMBITO ZIU NEI COMUNI DI:
UDINE – PAVIA DI UDINE – POZZUOLO DEL FRIULI

PIANO TERRITORIALE INFRAREGIONALE
art. 14 L.R. 23 febbraio 2007, n°5

VARIANTE N.7

- RAPPORTO PRELIMINARE -
D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, art.12

*Ufficio Urbanistica ed assetto Territorio
dott. arch. Bruna Flora*

data: aprile 2019

collab. di supporto: dott.pian. Daniele Orzan

INDICE

ANNOTAZIONI PRELIMINARI

- 0.1 - PIANO TERRITORIALE INFRAREGIONALE DELLA ZIU – DEFINIZIONE E GESTIONE DEL PIANO
- 0.2 - PIANO TERRITORIALE INFRAREGIONALE (PTI) E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
- 0.3 - OGGETTO DELLA VARIANTE N.7 AL PTI DELLA ZIU
- 0.4 - BILANCIO DELLE MODIFICHE DI VARIANTE

PARTE I - CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA

- 1. IN QUALE MISURA IL PIANO O IL PROGRAMMA STABILISCE UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER PROGETTI ED ALTRE ATTIVITÀ.
- 2. IN QUALE MISURA IL PIANO INFLUENZA ALTRI PIANI O PROGRAMMI, INCLUSI QUELLI GERARCHICAMENTE ORDINATI.
 - 2.1. LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
 - 2.2. LA PIANIFICAZIONE DI LIVELLO COMUNALE
 - 2.3. I REGOLAMENTI E ALTRI STRUMENTI
- 3. LA PERTINENZA DEL PIANO PER L'INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI, IN PARTICOLARE AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE

PARTE II – CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE

- 4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO
- 5. SISTEMA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
- 6. IDROGRAFIA DI SUPERFICIE E SOTTERRANEA
- 7. CONTESTO NATURALISTICO E PAESAGGIO
- 8. QUALITÀ DELL'ARIA
- 9. RUMORE
- 10. PROBABILITÀ, DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITÀ DEGLI IMPATTI
- 11. CARATTERE CUMULATIVO DEGLI IMPATTI
- 12. NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI IMPATTI
- 13. RISCHI PER LA SALUTE UMANA O PER L'AMBIENTE
- 14. ENTITÀ ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI IMPATTI
- 15. VALORE E VULNERABILITÀ DELL'AREA CHE POTREBBE ESSERE INTERESSATA
- 16. IMPATTI SU AREE O PAESAGGI RICONOSCIUTI COME PROTETTI A LIVELLO NAZIONALE, COMUNITARIO O INTERNAZIONALE

VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA SALUTE (VIS)

CONCLUSIONI

ASSEVERAZIONE DI NON INCIDENZA

ANNOTAZIONI PRELIMINARI

Al COSEF, Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli - operativo, come noto, dal 1° gennaio 2018 - sono attribuite, ai sensi e per gli effetti della L.R. 3/2015 "Rilancimpresa", le funzioni di pianificazione territoriale per il perseguimento dei fini istituzionali relativamente agli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale, quali risultano le aree "D1" di:

1. **ZIU** (ex Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale);
2. **ALTO FRIULI** (ex Consorzio CIPAF);
3. **AUSSA CORNO** (ex Consorzio ZIAC);
4. **CIVIDALESE** (in gestione comunale dopo la soppressione dell'ex Consorzio SIFO, poi confluito nel COSEF a seguito specifica istanza di adesione al COSEF da parte dei Comuni di Cividale del Friuli e Moimacco).

L'ambito ZIU è dotato di PTI dal 2002, cui sono seguite sei varianti.

Il presente Rapporto Preliminare (RP), riguardante la Variante n.7 al Piano Territoriale Infraregionale (P.T.I.) della ZIU, viene redatto quale documento necessario allo svolgimento della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (di seguito V.A.S.), come definito all'art. 12 del D.lgs. 152/06, successivamente modificato dall'art.2 comma 10 del D.lgs. 128/10 e viene compilato in conformità alle prescrizioni della normativa vigente in materia:

- *Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;*
- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (parte seconda), recante norme in materia ambientale come modificata ed aggiornata dal D.Lgs. 04/2008 e dal D.Lgs. 29.06.2010 n.128;*

La normativa regionale, L.R. 5 dicembre 2008 n.16, modificata ed integrata dalla L.R. 30 luglio 2009, n.13, disciplina la Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti di pianificazione comunale, pertanto non riguarda l'attività pianificatoria di scala infra-regionale dell'Ente Consorzio per lo Sviluppo Economico del Friuli (COSEF), di conseguenza, il quadro normativo di riferimento in materia di Valutazione Ambientale Strategica è costituito unicamente dalla normativa nazionale e comunitaria sopra citata.

Il Rapporto Preliminare o documento di screening, raccoglie e analizza al suo interno gli aspetti ambientali, che caratterizzano il contesto interessato dal piano e fornisce un quadro conoscitivo di supporto decisionale per determinare se dar seguito o meno alla procedura di V.A.S.. Si tratta di uno strumento, che affianca l'intero processo pianificatorio, integrandolo delle considerazioni di valenza ambientale, ma anche economica e sociale, ponendo al centro il tema della sostenibilità ambientale. Esso rappresenta un flusso di valutazione partecipata all'interno del percorso tecnico/amministrativo dello strumento urbanistico e di raffronto con gli altri strumenti pianificatori vigenti.

In esso vengono elaborate le seguenti analisi:

- l'analisi del contesto ambientale;
- l'analisi delle azioni del piano in rapporto all'ambiente e agli altri strumenti pianificatori;
- l'analisi degli eventuali effetti prodotti dal piano sull'ambiente e la loro eventuale interazione.

Tali analisi si articolano secondo i punti elencati nell'allegato II° della Direttiva Europea 42/2001, riportati analogamente nell'allegato I° del D.Lgs. 152/2006.

La Variante n.7 al P.T.I. della ZIU viene sottoposta a verifica di assoggettabilità in considerazione dell'art. 6, comma 3 e 3bis, del D.lgs. 152/06:

“3.Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.”

La finalità del presente elaborato è pertanto quella di fornire all'Autorità competente, e ai soggetti competenti coinvolti, gli elementi per considerare o meno la necessità di sottoporre il piano in esame a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

La strutturazione e la scelta dei contenuti tiene in considerazione l'art. 12, comma 6, del D.lgs. 152/06, modificato e integrato dal D.lgs.128/10, recante le seguenti precisazioni: “La verifica di assoggettabilità a V.A.S. ovvero la V.A.S. relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla V.A.S. di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati”. Tale principio è ribadito nell'art.16, comma 12, L.1150/42, comma introdotto dall' art. 5, comma 8, L. 12 luglio 2011, n.106: “lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma”.

Per quanto riguarda la normativa di livello comunitario questi principi trovano riscontro nell'art.4, comma 3 della 42/2001/CE “Nel caso di piani o programmi gerarchicamente ordinati gli Stati membri tengono conto, onde evitare duplicazioni della valutazione, del fatto che essa sarà effettuata a vari livelli di gerarchia. Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, gli Stati membri applicano l'articolo 5, paragrafi 2 e 3”.

Per lo svolgimento della presente procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della variante n.7 al P.T.I., vengono così indicati i rispettivi soggetti e ruoli:

- Soggetto proponente: Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
- Autorità procedente: Assemblea del Consorzio;
- Autorità competente: Ufficio Gestione Territorio-Ambiente ed Energia del

Consorzio;

In ottemperanza del D.Lgs. 152/06, art. 12 c.2, verranno individuati, analogamente alla procedura di variante n. 6 al PTI ZIU, i soggetti competenti in materia ambientale da consultare, così definiti secondo il D.Lgs. 152/06, art. 5, c. 1, lett. s).

A supporto delle valutazioni pertinenti al Rapporto Preliminare si farà riferimento anche alla seguente documentazione:

- specifico estratto delle norme attuative in variante (“*Progetto Norma*”) con evidenza delle modifiche alle N.d.A. vigenti;
- “*Bozza di Zonizzazione*” (compresa l’evidenza/numerazione delle aree interessate da modifiche, cfr. figura n. 2).

Per la descrizione delle modifiche azzonative si rimanda al capitolo 0.3 - paragrafo “Le modifiche della zonizzazione della ZIU” del presente RP, nonché al paragrafo 17.2 “Annotazioni relative al consumo di suolo e a variazioni di zona” per gli estratti di raffronto azzonativo tra la situazione vigente e le corrispondenti modifiche di variante n.7 al PTI ZIU (evidenziate nella succitata figura n.2).

0.1 PIANO TERRITORIALE INFRAREGIONALE DELLA ZIU - DEFINIZIONE E GESTIONE DEL PIANO

Il Piano Territoriale Infraregionale (P.T.I.) viene introdotto dalla L.R. 18 gennaio 1999 n.3, aggiornata dalla L.R. 20 febbraio 2015 n.3 e disciplinato dalla L.R. 23 febbraio 2007 n.5. Si tratta di uno strumento pianificatorio per la gestione di ambiti industriali di interesse regionale, così come definiti dal Piano Urbanistico Regionale Generale del 1978. La nascita ed evoluzione del P.T.I. Z.I.U. viene così riportata:

Anno 2002 **Il P.T.I. della Zona Industriale Udinese** è stato approvato con D.P.G.R. n. 0205/Pres. del 8 luglio 2002,. Con D.P.G.R. n. 0118/Pres. del 6 maggio 2003 sono stati riadottati, dall’Assemblea del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale alcuni elaborati tecnici relativi al “Piano particellare di esproprio”, con la necessita di adeguare ed aggiornare alcune situazioni catastali nel frattempo mutate. L’elaborato del 2002 rappresenta il “**P.T.I. originario**”.

A seguito dell’approvazione - con D.P.G.R. n. 0205/Pres. dell’8 luglio 2002 e D.P.G.R. n. 118/Pres. del 6 maggio 2003 - del “Piano territoriale infraregionale”(P.T.I.) sono state predisposte sei varianti:

Anno 2005 **Variante n.1** al P.T.I., al fine di attribuire adeguata valenza all’ubicazione e progressivo sviluppo del Parco Scientifico Tecnologico di Udine “Luigi Danieli” nel territorio della Z.I.U.; per l’ubicazione della sede regionale dell’Agenzia regionale per l’Ambiente (A.R.P.A. Friuli-VG) nonché per una migliore razionalizzazione della Viabilità ed un inquadramento normativo e zonizzativo che meglio risponda alle esigenze del territorio (approvata con D.P.G.R. n. 101 del 19 aprile 2005);

Anno 2007 **Variante n.2** al P.T.I., per dare riscontro alle “*nuove opportunità presentate e intervenute durante il periodo di gestione, connesse con la*

dinamica positiva della richiesta insediativa, richiesta anche rivolta verso funzioni complementari a quelle già previste e rispondere a richieste di adeguamenti di carattere puntuale segnalate dai singoli insediati” approvata con Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 0381/Pres. del 20 novembre 2007;

- Anno 2009 **Variante n.3** al P.T.I., si pone quale ulteriore passo all'interno delle più generali strategie di sviluppo proprie del Consorzio, in aderenza e continuità con le particolari esigenze maturate a seguito dell'approvazione della Variante n. 2 sino ad oggi, relative ad una sempre crescente e particolareggiata richiesta di insediamento” approvata con D.P.G.R. n. 0266/Pres. del 29 settembre 2009;
- Anno 2013 **Variante n.4** al P.T.I., definita “**Nuovo P.T.I.**” in quanto opera la ricognizione aggiornando gli obiettivi del P.T.I. “originario” ed estende il perimetro dell'ambito Z.I.U. nonché provvede alla “rinnovazione” della dichiarazione di pubblica utilità (configurandosi, in tal senso, come “nuovo PTI”). Di maggior rilievo rispetto alle precedenti, la Variante n.4 si configura in risposta all'esigenza maturata nel corso della “gestione del Piano” di verificare la fattibilità dell'estensione dei limiti nord della Z.I.U. rispetto al perimetro originario di competenza, come sintetizzato nella prima direttiva impartita dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, per la redazione della variante “*Estensione del perimetro nord dell'area di competenza dell'Ente (40 ettari circa, nei comuni di Udine e Pozzuolo del Friuli) individuando una nuova “Zona ferroviaria e relativi impianti”; verde di mitigazione; ampliamento del Parco scientifico e Tecnologico di Udine e dell'area artigianale posta a ridosso degli attuali limiti Z.I.U., viabilità.*” La variante prevede un ampliamento della superficie consortile di 44,4 ha pari all'8,5%, di cui circa 40 ha come estensione del perimetro Z.I.U., verso nord, un ampliamento ridotto a sud, nonché una ridefinizione degli obiettivi originari di Piano. Determina anche una “rinnovazione” della dichiarazione di pubblica utilità per i medesimi, che nel periodo di validità decennale non sono stati attuati e pertanto, in ragione di ciò, definita “nuovo PTI”. Variante approvata con D.P.G.R. n.0148/Pres. del 6 agosto 2013.
- Anno 2015 **Variante n.5** al P.T.I., con provvedimenti di valenza meramente gestionale del Piano Territoriale Infraregionale. Le modifiche apportate dalla Variante n.5 sono dettate dall'esigenza di dare risposta alle istanze degli insediati e migliorare l'attrattività dell'ambito, nonché contenere i costi di realizzazione delle infrastrutture viarie, ridefinendone il progetto rispetto alla variante previgente. La Variante n.5 è stata approvata con D.P.G.R. n.081 del 20 aprile 2016.
- Anno 2017 **Variante n.6** al P.T.I., contenente modifiche alla viabilità di accesso alla Z.I.U. (rotatoria sulla S.P. n.94) nonché le aree di “sviluppo intermodalità” (nuovo scalo intermodale a nord), e modifiche di tipo “grafico” della zonizzazione dovute all'accoglimento di istanze provenienti dalle aziende insediate. La Variante n. 6 è stata approvata con D.P.G.R. n.0142/Pres. del 22 giugno 2017.

0.2 - PIANO TERRITORIALE INFRAREGIONALE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA ZIU

Il P.T.I. nelle due varianti, numerate come 3 e 4 è stato già sottoposto a procedura completa di Valutazione Ambientale Strategica, secondo l'art. 6 comma 2 e artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06. In particolare, viene di seguito illustrata la procedura di V.A.S. relativa alla Variante n. 4 al P.T.I., denominata "Nuovo P.T.I.", da intendersi come aggiornamento del Piano originario nella rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità e per la quale è stato delineato un quadro conoscitivo approfondito nella compilazione del Rapporto Ambientale.

Per la Variante n.4 è stata effettuata la verifica di assoggettabilità a V.A.S., vale a dire elaborazione del documento di sintesi/screening (Rapporto Preliminare) contenente le informazioni ed i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, in riferimento ai criteri dell'Allegato II della Direttiva 42/2001/CEE ed Allegato I al D.Lgs. 4/2008, consegnata nel mese di gennaio del 2012 ed approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 13.03.2012.

Il C.d.A. si è espresso in merito all'assoggettamento della Variante n. 4 al P.T.I. alla procedura di V.A.S. e contestuale indicazione dei Soggetti e delle Autorità confluenti nelle fasi della procedura stessa, avvenuta nella stessa seduta del C.d.A. che ha approvato il documento di sintesi/screening (Rapporto Preliminare), seduta n. 14 del 13.03.2012. Si è proceduto quindi all'elaborazione del Rapporto Ambientale, previa fase di "scoping" (atta alla definizione dell'ambito delle indagini necessarie per la valutazione). La fase di "scoping", che illustra le conclusioni tratte dal documento di sintesi/screening (Rapporto Preliminare), si è conclusa nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 10.07.2012 ove, con delibera n. 37, è stata approvata la bozza della Variante n.4 al P.T.I. e, contestualmente, è stata acquisita la proposta zonizzativa e normativa della Variante n.4 al P.T.I. ("Bozza di Zonizzazione" e "Progetto Norma", nonché "Bozza del Rapporto Ambientale").

Con la nota prot. Z.I.U. n.129 del 25.01.2013, il Consorzio ha trasmesso ai Soggetti competenti in materia ambientale gli elaborati della Variante n.4, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica.

In considerazione dei pareri e contributi pervenuti, l'autorità competente ha espresso il parere motivato a favore dell'adozione della Variante n.4 (atto del 18.06.2013).

Con atto datato 19.06.2013 è stata emessa la decisione finale.

Infine gli esiti del piano di monitoraggio sono stati raccolti e pubblicati sul sito web in data 24.12.2014.

Successivamente le Varianti n.5 e n.6 sono state sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità, in entrambe i casi conclusesi con provvedimento di esclusione (det. n.01/2015 del 05.11.2015 e det. 01/2017 del 10.02.2017), ai sensi del D.Lgs. 152/06, l'art.12, comma 5.

Il piano di monitoraggio è stato pubblicato sul sito web istituzionale.

Con riferimento al D.Lgs. 152/2006, art. 18, c. 4, il quale prevede che "*le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione*", giova rilevare che dagli esiti del monitoraggio avviato nel corso del 2014 (prima pubblicazione 31.12.2014 e successiva pubblicazione dei dati del biennio 2014 -2015 in data 24.10.2016), non emergono incoerenze tali da giustificare l'adozione di puntuali interventi correttivi, ciò anche in relazione al fatto che molte delle "principali" scelte di piano (interventi su viabilità nord e realizzazione scalo ferroviario) non sono ancora state poste in esercizio.

0.3 OGGETTO DELLA VARIANTE N. 7 AL PTI DELLA ZIU

La Variante n.7 si configura come una variante di mera gestione del Piano Territoriale Infraregionale. Le modifiche apportate dalla variante sono dettate dall'esigenza di dare risposta alle istanze degli insediati e migliorare l'attrattività dell'ambito, aggiornandolo rispetto alla variante vigente. Su queste basi la variante raccoglie un insieme di provvedimenti non significativi, che ricalibrano puntualmente l'assetto azzonativo e la normativa di piano, confermandone pienamente in entrambe i casi la struttura. La variante nella sua completezza non modifica in modo significativo, né la struttura del "Nuovo P.T.I." (Variante n.4), né il quadro ambientale da esso delineato e valutato nel rispettivo Rapporto Ambientale, nonché le modifiche introdotte dalle successive varianti n.5 e n.6 e rispettivi Rapporti Preliminari.

Le modifiche apportate dalla variante sono di tipo azzonativo e normativo. Il presente Rapporto Preliminare, in quanto documento di analisi e valutazione, che accompagna la variante dalle primissime fasi di redazione, si esprime su un **Progetto di variante.** I contenuti della Variante n.7, sotto descritti, vengono riportati per delineare il quadro generale dei provvedimenti e delle modifiche normative, che il presente Rapporto Preliminare assume a riferimento, per determinare preventivamente la possibilità di effetti negativi sull'ambiente, dovuti alle scelte di piano.

Per agevolare la lettura del documento, ad ogni modifica, provvedimento o direttiva di variante è stato assegnato un numero identificativo, a cui verrà fatto riferimento, sia nelle illustrazioni, che nei successivi capitoli.

In riferimento alla nota prot. nr. 60057/DD4 del 17.12.2015 diffusa dal Dipartimento di Prevenzione – S.O.C. Igiene e Sanità pubblica – Servizio di Igiene Ambientale dell'Azienda Sanitaria (ora "Azienda per l'Assistenza Sanitaria") si precisa che i contenuti richiesti trovano trattazione nel capitolo 17 "Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS)" del presente RP.

Le direttive per la redazione della variante della ZIU (anno 2017)

Ante 2018, in fase di "costituzione" del nuovo Ente (COSEF) - e soprattutto in fase di primo avvio del "PTI unitario" di futura gestione dei quattro ambiti "D1" (ZIU, Alto Friuli, Aussa Corno e Cividalese), cioè nelle more della formazione del "PTI COSEF" - si è reso necessario predisporre soluzioni urbanistiche contestualizzate al singolo ambito "D1", mosse da necessità puntuali, operative o gestionali, emergenti, come nel caso della ZIU, soprattutto in considerazione del fatto che l'ambito risulta già dotato di PTI (dal 2002, come evidenziato nelle premesse del presente RP).

Per dar luogo a tali soluzioni (nel verso della "continuità della gestione urbanistica", come nel caso di ZIU) il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (ex Consorzio ZIU), con delibera n. 68 del 15 novembre 2017, cioè prima dell'avvenuta operatività del COSEF (2018), ha impartito gli obiettivi generali per la redazione della presente variante, anche tenendo conto delle istanze/segnalazioni, anche informali, di modifica del PTI della ZIU, avanzate dalle Aziende insediate, come da prassi consolidata.

Queste istanze sono prevalentemente riconducibili all'esigenza di conformare meglio i lotti produttivi in base alle caratteristiche della attuale domanda e alle esigenze di tipo esecutivo-realizzativo, ad es. per il contenimento dei costi di realizzazione delle opere infrastrutturali in previsione. A queste si aggiungono le necessarie modifiche ed integrazioni puntuali alla normativa di piano.

Detti obiettivi generali sono:

Obiettivo n.1 - *Supporto alle imprese nelle esigenze di sviluppo/ampliamento della propria attività produttiva mediante modifiche grafiche (es. adattamenti alle partizioni dei lotti);*

Per dare risposta alle istanze delle ditte è stata riscontrata la necessità di rendere più funzionale l'assetto delle partizioni di lotti, in modo da soddisfare le esigenze legate alle attività produttive, nel rispetto della normativa di piano;

Obiettivo n.2 - *Adeguamenti e verifiche di tipo grafico-localizzativo sulle "aree produttive/zone di mitigazione ambientale/zone per servizi e viabilità ciclabile e motorizzata" nonché sulle aree di "sviluppo intermodalità e utenti del servizio scalo";*

Il PTI nel suo periodo di gestione, necessita fisiologicamente di adattamenti azionari per ricalibrare il Piano parallelamente alla sua progressiva attuazione. Appartengono a questa tipologia le modifiche che intervengono sulla zonizzazione in modo puntuale senza alterare la struttura ed i rapporti tra funzioni definiti dal Piano.

Obiettivo n.3 - *Adeguamenti-aggiornamenti correlati con gli obiettivi sopra elencati e con eventuali necessità gestionali emerse successivamente all'approvazione delle Varianti nn. 4, 5 e 6 al P.T.I.;*

Viene fatto riferimento alle modifiche non rientranti negli obiettivi precedenti, fermi restando i caratteri di puntualità e non significatività rispetto al quadro pianificatorio generale del PTI. In tale contesto si innesta una specifica deliberazione del CdA ZIU (2017) avente ad oggetto "Alienazione aree di proprietà a completamento lotti produttivi esistenti" che - per aree residuali, es. fasce di arretramento - dispone una diversa e più utile destinazione (d'uso) di dette porzioni residuali in seno alle perimetrazioni dei lotti nel caso di mancato interesse all'acquisto da parte delle Ditte insediate (ad es. con la conseguente indicazione di trasformare tali porzioni residuali in aree verdi).

Le modifiche della zonizzazione della ZIU

Le modifiche di variante che agiscono sulla zonizzazione del comparto Z.I.U. vigente (figura n.1) e che vengono di seguito descritte, sono riportate nella figura n.2.

Le modifiche di seguito elencate costituiscono il quadro dei provvedimenti di variante di tipo zonizzativo e grafico, sui quali vengono effettuate le analisi e valutazioni del presente Rapporto Preliminare. Poiché il documento precede ed accompagna la redazione della Variante n.7 dalle primissime fasi, come previsto dalla Dir 42/01/CEE, art.4, c.1, va considerato che dall'adozione del Rapporto Preliminare, alla conclusione dell'iter di approvazione della variante, gli elaborati di variante potranno subire eventuali modifiche e/o integrazioni minimali comunque non incidenti sulle valutazioni svolte (es. aggiornamenti della base catastale, eliminazione refusi, ecc.). Si ricorda che sarà comunque cura dell'autorità competente valutare se le stesse non incidano sul quadro di analisi predisposto, e quindi confermare la validità del presente Rapporto Preliminare, oppure ne richiedano l'aggiornamento e riadozione.

Modifica n.1 –Trasformazione di destinazione d'uso della zona c3-Parcheggi attrezzati

(art.12.3 delle NdA vigenti) in Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione (art.18.1 delle NdA) e trasferimento di equivalente superficie a c3-Parcheggi attrezzati nel lotto di Zona per la logistica posto immediatamente a nord.

Modifica n.2 – Modifica di tracciato della pista ciclabile esistente nel tratto a sud di via Ceconi di Montececon (indicata nella legenda di zonizzazione come “di progetto”), con annessa rimozione del verde situato lungo il tracciato, classificato come Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione (art.18.1 delle NdA), e Verde pubblico attrezzato e di connettivo (art.31 delle NdA). Le aree a verde rimosse trovano parzialmente ricollocazione lungo il nuovo sedime ciclabile (traslato verso ovest). Lo schema funzionale dei lotti viene modificato accorpando le aree residuali ai lotti della zona per insediamenti artigianali/industriali. Entro il lotto posto ad ovest del percorso ciclabile viene inserita una fascia di verde classificato come Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici (posto parallelamente alla pista ciclabile). I lotti della zona per insediamenti artigianali/industriali sul lato est del nuovo tracciato di pista ciclabile subiscono minimali modifiche dello schema funzionale. La rete drenante esistente, nei tratti lungo il tracciato ciclabile oggetto di modifica, non viene confermata, limitatamente ai tratti che non hanno più funzione. Tale rete drenante, in realtà, è costituita da una canaletta – o, meglio, un’incisione nel suolo, impiegata per anni a scopo irriguo – che non è mai stata integrata nel reticolo idrografico secondario della ZIU. I filari di gelsi esistenti e posti lungo l’attuale confine verranno tutelati secondo le modalità definite nelle NdA del P.T.I., art. 21, c.2 lett.b:

“b) gli esistenti filari di gelsi(specie Morus spp) presenti nella zona industriale devono essere mantenuti entro il perimetro del lotto produttivo ovvero trapiantati nell’ambito del comprensorio ZIU, all’interno delle aree di verde pubblico e di connettivo, o impiegate per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale.

La dividente del lotto viene spostata e allineata in continuità alla dividente del lotto posto più a est.

La viabilità di servizio subisce un riduzione minimale di superficie a favore di un aumento della zona per insediamenti artigianali/industriali.

Modifica n. 2.1 – Inserimento all’interno del lotto di una fascia di verde classificato come Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione (art.18.1 delle NdA). Inserimento di una fascia di Verde pubblico attrezzato e di connettivo (art.31 delle NdA) in corrispondenza del nuovo tracciato di pista ciclabile.

Modifica n. 3 – Modifica grafica delle zone a verde di pertinenza dello stabilimento ABS (area “colline ABS”), a seguito di ricognizione puntuale finalizzata ad aggiornare la rappresentazione delle superfici destinate a “verde” tra Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici esistenti ed Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione.(art.18.1 delle NdA).

Modifiche n. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 – Con il numero 4 vengono indicate le modifiche alla zonizzazione riguardanti la conformazione dei lotti ovvero lo schema funzionale dei lotti delle zone produttive:

4.1 – Rettifica minimale della Zona per la logistica (art.9 delle NdA). Accorpamento dei due lotti contigui di medesima destinazione in unico lotto.

4.2 – Il lotto indicato, classificato come Zona per insediamenti artigianali/industriali- lotti edificati, viene frazionato in corrispondenza della divisione del fabbricato esistente, generando due lotti di dimensione pressoché equivalente.

4.3 – Il lotto indicato, classificato come Zona per insediamenti artigianali/industriali- lotti edificati, viene ampliato includendo il lotto contiguo situato a ovest.

4.4 – La modifica interessa due lotti contigui classificati come Zona per insediamenti artigianali, e prevede l'ampliamento di superficie del lotto posto a sud, mediante incorporazione di superficie del lotto posto a nord. La superficie complessiva dei due lotti rimane invariata. La modifica impone lo stralcio del tracciato di rete drenante di previsione che nella variante vigente scorre lungo la dividente dei due lotti.

4.5 – I due lotti interessati, classificati come Zona per insediamenti artigianali/industriali, vengono uniti in un unico. La superficie complessiva rimane invariata.

Modifica n.5 – Reperimento di nuova area idonea per invasi e accumuli (art.13.4 delle NdA) e Verde pubblico attrezzato e di connettivo (art. 31 delle NdA), riducendo la superficie della zona per insediamenti artigianali/industriali. L'albero oggetto di tutela e indicato con apposito simbolo nella tavola della zonizzazione, viene preservato e quindi escluso dall'area per invaso.

Modifiche n.6 – Si tratta di modifiche riguardanti la rete drenante:

6.1 – La rete drenante esistente viene rimossa e in parte trasformata in verde "Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione";

6.2 - La rete drenante di progetto viene rimossa in quanto ormai priva di funzionalità nello stato di fatto. Il tratto stralciato è quello compreso tra via Manzano e via Ceconi di Montececon.

Modifica n.7 – Riduzione di superficie del lotto destinato a Zona per insediamenti artigianali/industriali mediante arretramento rispetto al nastro stradale e trasformazione della superficie liberata, già di proprietà consortile, in Verde pubblico attrezzato e di connettivo ivi compresi gli Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione. Tale modifica dà attuazione alla citata deliberazione del CdA ZIU del 2017, che dispone una diversa e più utile destinazione (d'uso) di porzioni residuali entro i lotti. Tale dispositivo può essere attuato nel caso di mancato interesse all'acquisto di dette porzioni da parte della Ditta assegnataria, come nel caso specifico della presente modifica 7.

Modifica n.8 – Modifica minimale della Zona per Servizi complementari, per adeguamento all'assetto proprietario e introduzione di porzione minimale di Verde pubblico attrezzato e di connettivo.

Aggiornamento della tavola “Carta dei Vincoli”.

La carta dei vincoli costituisce elaborato grafico, parte integrante del P.T.I.. In essa sono rappresentati i vincoli vigenti di natura paesaggistica, ambientale e normativa relativi ad elementi naturali e antropici (infrastrutture e reti).

La variante n.7 al PTI ZIU prevede la modifica dell’elaborato a mero titolo di aggiornamento, ovvero in recepimento di piani e progetti di valenza sovraordinata:

- recepimento nuovo perimetro della fascia di vincolo D.Lgs 42/04, art. 142 c.1, lett. c), relativo alla Roggia di Palma, come indicato dal Piano Paesaggistico Regionale entrato in vigore il 10 maggio 2018. Il PPR di recente approvazione prende atto della situazione esistente dei corsi d’acqua e modifica in riduzione la fascia di rispetto in corrispondenza del tratto di Roggia che si sviluppa indicativamente da via Manzano a via Ceconi di Montececon, nel territorio del Comune di Udine. Il P.T.I. recepisce di conseguenza la modifica del piano sovraordinato.
- recepimento dei tracciati degli elettrodotti esistenti e dei progetti di imminente realizzazione con la rappresentazione delle relative fasce di Distanza di Prima Approssimazione (DPA):
 - Nuovo elettrodotto TERNA 132 kV denominato “Redipuglia FS — Udine FS” (titolare RFI), che sarà realizzato come raccordo in cavo interrato a 132 kV tra la stazione elettrica di proprietà ENEL Distribuzione denominata “Udine Sud” (posta nella Z.I.U., nel tratto terminale di via Linussio, in Comune di Udine) e la vicina stazione elettrica di proprietà RFI denominata “Udine FS”, per una lunghezza pari a circa 6 km (il tracciato di tale opera non coinvolge infrastrutture consortili in quanto costeggerà, in direzione nord, la roggia di Palma). Tale intervento rientra tra quelli disciplinati dalla convenzione con la Regione ed è citato nella delibera della Giunta regionale n. 1871 adottata nella seduta del 25.10.2012 (intesa con lo Stato). L’intervento fa capo al Decreto del Direttore del Servizio energia 13 giugno 2018, n. 2240 ALP/EN/ELR 1791.1.
 - Nuovo collegamento TERNA in cavo interrato a 220 kV “Acciaierie Bertoli Safau – Udine Sud Stazione”; autorizzato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 novembre 2017 n. 239/EL-368/257/2017
 - Interramento elettrodotto ENEL 20.000 V su terreni di proprietà A.B.S. (lavori a cura ABS SpA).

La presente modifica si riflette anche sulla normativa di piano richiedendo l’inserimento del comma 1-bis nell’art. 26.2-“Fasce di rispetto degli elettrodotti”.

Si tratta di mero recepimento di progetti già autorizzati da Decreto Ministeriale e già sottoposti alle verifiche in materia ambientale. Il tal senso la variante si allinea a scelte di livello sovraordinato.

Per le citate modifiche non si ritiene necessario procedere ad una valutazione degli effetti ambientali in quanto le stesse non sono riconducibili alla variante n.7 al P.T.I., ma a strumenti di piano e progetti già in vigore/approvati di livello sovraordinato e già sottoposti a valutazioni ambientali da parte degli organi competenti.

Figura n.1. – Estratto della tavola di zonizzazione della Variante n.6 al P.T.I. vigente.




Figura n.2. – Estratto della tavola di bozza di zonizzazione della Variante n.7 al P.T.I. con evidenza dei provvedimenti di variante.




Figura n.3. – Estratto di legenda della tavola di zonizzazione del P.T.I. vigente

Legenda:	 Limite P.T.I.	 Limiti comunali
ZONE PRODUTTIVE (artt. 6; 6 bis - 11)		
	Zona per insediamenti industriali (art. 6 bis)	
	Lotti edificati (alla data del P.T.I. originario - 08.07.2002)	
	Area a edificabilità limitata	
	Delimitazione area a utilizzo condizionato	
	Zona per insediamenti artigianali/industriali (art. 7)	
	Lotti edificati (alla data del P.T.I. originario - 08.07.2002)	
	Zona per insediamenti artigianali (art. 8)	
	Lotti edificati (alla data del P.T.I. originario - 08.07.2002)	
	Zona per la logistica (art. 9)	
	Zona per la ricerca e l'innovazione (art. 10)	
	Zona per lo sviluppo di nuove tecnologie (art. 11)	
ZONE PER SERVIZI (artt. 6; 12 - 17)		
1) Area a servizio degli addetti, delle aziende e degli operatori:		
	Insediamenti ed attività per servizi alle aziende - a (art. 12.1)	
	Attività ricettive e di ristorazione - b1 / b2 (art. 12.2)	
	Parcheggi di relazione - c1A / c1B (art. 12.3)	
	Parcheggi attrezzati - c2 / c3 (art. 12.3)	
	Parcheggi attrezzati di servizio alle aziende ed agli operatori - c4 (art. 12.3)	
	Verde pubblico attrezzato e di connettivo (art. 13)	
	Verde pubblico attrezzato e di connettivo funzionale ai servizi vari - a (artt. 13 e 12.1)	
2) Area movimentazione merci:		
	Scalo ferroviario consortile (art. 14)	
3) Area per impianti tecnologici: (artt. 15 e 16)		
	Impianti ENEL - STe	
	Stazione di pompaggio, raccolta e distribuzione acqua (acquedotto consortile) - STa	
	Centrale idroelettrica - STc	
	Stazione di sollevamento acque reflue - STs	
	Impianto di pompaggio acque meteoriche per immissione in Roggia di Palma - STR	
	Impianto di depurazione acque reflue e relativo ampliamento - STd1 ; STd1a-1b	
	Altri impianti tecnologici - ST altri	
	fascia di rispetto area depuratore (art. 26.4)	
4) Altri impianti ed attrezzature tecnologiche (art. 17)		
	Impianti per la distribuzione carburanti	
AMBIENTE E PAESAGGIO (artt. 18 - 21)		
	Zona per servizi complementari (art. 18.1 - 18.2)	
	Limite di pertinenza dei nuclei edilizi esistenti	
	Nuclei edilizi esistenti di pregio ambientale	
	Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione (art. 18.1)	
	Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici esistenti (art. 18.1)	
	Barriere fonoassorbenti	 Fascia di mitigazione (art. 18.1)
	Prati stabili (art. 19)	
	Tutela delle alberature esistenti (art. 21)	
VIABILITA' (artt. 22 e 24)		
	Viabilità ciclabile e pedonale di progetto (art. 24)	
	Viabilità di supporto strutturale (art. 22)	
	Viabilità di collegamento locale (art. 22)	
	Viabilità di servizio (art. 22)	
	Attraversamenti protetti a raso (art. 24)	
FERROVIA (art. 23)		
	Zona ferroviaria consortile	
	Linea ferroviaria Udine-Cervignano e circonvallazione di Udine	
VARIE		
	Aree idonee per invasi e accumuli (art. 13.4)	
	Rete drenante superficiale di progetto	
	Rete drenante superficiale esistente	
	Roggia di Palma	
	Sottopasso esistente	
	Passaggio a livello in esercizio	
	Prescrizioni particolari per i lotti	
	Schema funzionale dei lotti (art. 6, lett. a)	

Le modifiche alle Norme di Attuazione proposte dalla variante n. 7 al PTI ZIU

Alle modifiche azzonative sopra descritte, si aggiungono alcune modifiche alle Norme di Attuazione, dettate da esigenze di semplice aggiornamento del piano.

Le modifiche di seguito elencate costituiscono il quadro dei provvedimenti di variante di tipo normativo, sui quali vengono effettuate le analisi e le valutazioni del presente Rapporto Preliminare.

Analogamente alle modifiche zonizzative e grafiche, va tenuto presente che dall'adozione del Rapporto Preliminare alla conclusione dell'iter di approvazione della variante, gli elaborati di variante potranno subire eventuali modifiche e/o integrazioni minimali. Nel caso intervengano successive modifiche agli elaborati, sarà cura dell'autorità competente valutare se le stesse non incidano sul quadro di analisi predisposto, e quindi confermare la validità del presente Rapporto Preliminare, oppure ne richiedano l'aggiornamento e la riadozione.

Ciò premesso, in riferimento al "Progetto Norma", si dà elenco ed opportuna evidenza delle modifiche proposte alle N.d.A. vigenti dalla variante n. 7 al PTI ZIU:

- Art. 1 RIFERIMENTI URBANISTICI E DURATA DEL P.T.I.
- Inserimento precisazione ai commi 1 + 2
Considerato che ora il Consorzio (COSEF) ha competenza su diverse aree D1 oltre alla ZIU, viene specificato che l'articolo 1 è riferito alla ZIU.
Precisazione formale, irrilevante dal punto di vista ambientale.
- Art. 3 DOCUMENTI COSTITUTIVI LA VARIANTE
- Modifica comma 1 + 1-bis.
Viene aggiornato il numero di variante e i riferimenti agli elaborati.
Modifica irrilevante dal punto di vista ambientale.
- Art. 4 CONDIZIONI E CRITERI PER LA GESTIONE DEI LOTTI
- Modifica punto 6. L'articolo subisce parziale stralcio e integrazione come di seguito:

~~6. L'incremento della superficie impermeabilizzata dell'insediamento e la variazione di destinazione d'uso dei piazzali sono soggette a preventiva comunicazione al Consorzio, fermi restando gli altri obblighi di cui al presente articolo. In ogni caso, per i lotti produttivi di superficie superiore a 20.000 mq e nel caso di realizzazione di nuovi piazzali impermeabilizzati con superfici superiori o uguali a 10.000 mq, deve essere presentato un apposito studio di compatibilità idraulica e di gestione delle acque meteoriche a corredo della relativa pratica edilizia, predisposto coerentemente al principio dell'invarianza idraulica.~~ **Tutti gli interventi di trasformazione del territorio (nuove edificazioni, incremento di superficie impermeabilizzata degli insediamenti, ecc.) sono realizzati nel rispetto della disciplina regionale in materia di invarianza idraulica.**

La modifica è motivata dalla necessità di rinvio alla normativa di settore sovraordinata, con particolare riferimento al "Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)" pubblicato sul B.U.R.11/4/2018,n.15, la cui previsioni, peraltro, sono più restrittive di quelle stabilite in precedenza dalle vigenti norme di Piano.

- ART 6 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE AREE PRODUTTIVE
 - Modifica lett. i) con inserimento nuovo punto 3:
3. parcheggi in elevazione: i parcheggi di cui ai punti 1 e 2 e le altre aree specificamente concepite e attrezzate per la sosta dei veicoli possono essere allestiti con strutture edilizie realizzate in elevazione (livello campagna e piano rialzato), secondo i seguenti criteri e condizioni:
 - prevedere, in corrispondenza degli ingressi e delle uscite, adeguati spazi e corsie di accumulo per un corretto innesto sulla viabilità principale;
 - evitare localizzazioni in corrispondenza di intersezioni stradali e interferenze con la viabilità ciclabile e/o pedonale;
 - distanza dai confini di proprietà: min. 5,00 m;
 - altezza struttura: max 3,00 m.

La modifica non interviene sulle destinazioni d'uso, ma si limita ad integrare la regolamentazione edilizia per la realizzazione di parcheggi in aree con destinazione d'uso già conforme. Considerato che l'altezza max. della struttura è fissata a 3m (intendendosi il piano di stazionamento), si considerano poco significativi i potenziali effetti sul paesaggio. La modifica, in termini generali, potrebbe risultare migliorativa per quanto riguarda il consumo di suolo, in quanto la nuova opzione può consentire un uso più razionalizzazione della superficie disponibile.


- Art. 6bis ZONA PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI
 - Precisazione su lett. c) Distanze da viabilità.
Riguardo la distanza dalla viabilità, si consente l'allineamento all'esistente se inferiore alle prescrizioni della Tav. 10 e le modalità indicate all'art.6, lett.h).
Modifica non significativa dal punto di vista ambientale.
- Art. 7 ZONA PER INSEDIAMENTI ARTIGIANALI / INDUSTRIALI
 - Si modifica la lett. b) Destinazioni d'uso e interventi ammessi, inserendo alla fine del paragrafo una precisazione come segue:
 - attività tecnico-amministrative e di servizio connesse alle precedenti attività **ubicate all'interno del medesimo lotto**Modifica non significativa dal punto di vista ambientale.
- Art. 8 ZONA PER INSEDIAMENTI ARTIGIANALI
 - Si modifica la lett. b) Destinazioni d'uso e interventi ammessi, inserendo alla fine del paragrafo una precisazione come segue:
 - attività tecnico-amministrative e di servizio connesse alle precedenti attività **ubicate all'interno del medesimo lotto**Modifica non significativa dal punto di vista ambientale.
- Art. 9 AREA UTENTI DEL SERVIZIO SCALO – ZONA PER LA LOGISTICA
 - Modifica lett. b) Destinazioni d'uso e interventi ammessi. La modifica riguarda una voce ed una integrazione dell'elenco:
 - attività tecnico-amministrative e di servizio connesse alle precedenti attività (es.deposito)
 - magazzini, anche a sviluppo verticale.**
 - Modifica lett. c) Indici urbanistici ed edilizi. La lettera viene integrata conseguentemente alla modifica della precedente lett. b) con la seguente prescrizione:
Altezza (magazzini verticali): i sistemi di gestione automatizzata di magazzini a sviluppo verticale sono equiparati agli impianti di cui

all'art.6, lett.f,c.2. La realizzazione di tali tipologie di impianti è valutata caso per caso dalla Commissione Tecnica del Consorzio.

L'inserimento dei magazzini verticali tra gli interventi ammessi e relative prescrizioni sono motivate da un orientamento generale verso soluzioni tecniche che consentano un uso più razionale del suolo.

La modifica viene considerata migliorativa dal punto di vista ambientale.

- Modifica lett. e.4) L'articolo viene così modificato:

e.4 L'area sulla quale è apposto specifico segno grafico  sulla tavola della Zonizzazione potrà essere suddivisa in massimo due parti a configurare lotti urbanistici produttivi di superficie simile, a condizione che a ciascuno di essi venga garantito l'accesso alla viabilità consortile in modo diretto o mediante utilizzo di "viabilità private" interne ai lotti adiacenti posti a sud nel rispetto di quanto stabilito dalle norme del Codice Civile. In ogni caso, l'accessibilità deve essere dimostrata dagli interessati mediante predisposizione di uno specifico schema distributivo funzionale da validare preliminarmente alla presentazione del progetto edilizio. **è utilizzata esclusivamente come fascia di mitigazione (barriera verde) da realizzare secondo un progetto di sistemazione complessiva mediante piantumazioni di essenze autoctone ad alto fusto.**

Viene modificato il significato del segno grafico, che con la variante farà riferimento ad una diversa prescrizione (vedi sopra). La modifica non comporta di per sé alcun effetto ambientale.

- ART. 26 FASCE DI RISPETTO IMPIANTI FERROVIARI E RETI TECNOLOGICHE

- Inserimento del comma 1-bis al punto 26.2 Fascia di rispetto degli elettrodotti.

1bis. I tracciati delle nuove linee interrate da 220 kV ("Acciaierie Bertoli Safau - Udine Sud Stazione") e da 132 kV ("Cp Udine sud - Udine FS") vengono riportati con apposito segno grafico nella "Carta dei Vincoli". Le D.P.A. dei due elettrodotti sono rappresentate in modo indicativo e sono definite puntualmente da Terna S.p.A. in fase di esercizio.

- Correzione di forma ai commi 1-2-3 (la forma D.P.A. sostituisce D.p.A.)

La modifica è conseguente alla rappresentazione di nuovi tracciati di elettrodotto e rispettive Distanze di Prima Approssimazione all'interno della "Carta dei Vincoli". La modifica commentata di seguito nel Rapporto Preliminare, non viene sottoposta a valutazione dei potenziali effetti sull'ambiente in quanto recepisce scelte progettuali di livello sovraordinato, già autorizzate e di conseguenza già sottoposte alle valutazioni di tipo ambientale dagli organi competenti.

Le correzioni di forma ai commi 1-2-3 non comportano alcuna modifica di contenuto e sono irrilevanti dal punto di vista ambientale.

- Art. 29 ABROGAZIONI

- Modifica del comma 1

- Eliminazione c. 1-bis

La modifica aggiorna i riferimenti e l'elenco degli elaborati grafici in base alla variante n.7.

La modifica è irrilevante dal punto di vista ambientale.

Conclusioni

Le modifiche alle Norme di Attuazione del P.T.I., sopra commentate singolarmente, hanno, in termini generali, la funzione di aggiornare la normativa di piano a

recepimento di strumenti pianificatori e normativi sovraordinati ed introdurre correttivi migliorativi della gestione dei lotti produttivi. Poiché non introducono modifiche che incrementino il carico insediativo dell'ambito oppure nuove funzioni, è possibile escludere effetti significativi sull'ambiente derivanti dalle scelte di tipo normativo contenute nella variante.

0.4. BILANCIO DELLE MODIFICHE DI VARIANTE

Le modifiche di variante, che interessano zone territoriali omogenee o reti (piste ciclabili e rete drenante) sono state valutate attraverso una comparazione tra lo stato di fatto, cioè la variante vigente (variante n.6) e la proposta di variante n.7, per ciascuna ZTO in forma di dato aggregato complessivo, rimandando al paragrafo 17.2 "Annotazioni relative a consumo di suolo e a variazioni di zona" per le descrizioni di dettaglio di ciascuna modifica azzonativa.

Gli esiti del confronto sono riportati nella seguente tabella n.0.4.1.

Tab. 0.4.1 – Bilancio delle modifiche di variante.

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA	ART NTA	VAR 6 VIGENTE (mq)	VAR 7 PROPOSTA (mq)	DIFFERENZA (mq)	DIFFERENZA (%)
PARCHEGGI ATTREZZATI	12.3	33.904	33.904	0	0,0%
ZONA PER LA LOGISTICA	9	130.723	130.723	0	0,0%
VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	13	444.257	445.662	1.405	0,3%
ELEMENTI NATURALISTICI PREVISIONE	18.1	301.428	290.994	-10.434	-3,5%
ELEMENTI NATURALISTICI ESISTENTI	18.1	195.141	211.955	16.814	8,6%
ZONA PER INSEDIAMENTI ARTIG_INDUST	7	1.727.159	1.726.950	-209	0,0%
AREE IDONEE PER INVASI E ACCUMULI	13.4	108.035	111.703	3.668	3,4%
VIABILITA' DI SERVIZIO	22	63466	63221	-245	-0,4%
RETI - ELEMENTI LINEARI				(m)	
RETE DRENANTE DI PROGETTO (m)	-	-	-	-1.029	-
RETE DRENANTE ESISTENTE (m)	-	-	-	-550	-
VIABILITA' CICLABILE DI PROGETTO (m)	24	8.686	8.668	-18	-0,2%

Riguardo alle variazioni più significative apportate dalla variante n.7, si rileva un positivo incremento di verde pubblico attrezzato pari a 1.405 mq, che qualifica la variante come migliorativa in termini di dotazione di standard.

La riduzione complessiva di verde classificato come "Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione" (art. 18.1 delle NTA) pari a complessivi 10.434mq, va analizzata considerando che la modifica azzonativa n.3 - considerata singolarmente - comporta ulteriori 19.122 mq di superficie; in particolare la pari superficie di "Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione" viene conteggiata nella ZTO "Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici esistenti". Questa "corposa" evidenza di incremento di superficie a verde è emersa a seguito di ricognizione puntuale effettuata in area ZIU e dà conto dello stato di avanzamento

nell'attuazione delle previsioni di P.T.I. in termini di zone destinate dal Piano a "mitigare gli impatti", che hanno determinato nel tempo la consistente realizzazione di un'ampia e ben allestita area verde, nota all'interno della ZIU come "Colline ABS" con importante funzione di mitigazione rispetto al contesto territoriale, non solo industriale.

Con riferimento alla tabella, si riscontra altresì un incremento di superficie delle "aree idonee per invasi e accumuli", che riferisce alla modifica azzonativa n.5., la quale si connota come migliorativa rispetto allo stato di fatto, in quanto determina un potenziamento della capacità di invaso delle acque meteoriche da parte della rete drenante consortile e una migliore collocazione.

Si annota infine che la riduzione del tracciato di "rete drenante superficiale di progetto" è motivata dalla necessità di ridefinizione dello schema funzionale dei lotti produttivi (pari a 1.029 m) e pertanto non comporta modifica dell'assetto complessivo di quella esistente né della capacità di invaso delle acque meteoriche prefigurata dalla rete drenante consortile.

Le restanti variazioni, complessivamente considerate, sono di entità ridotta.

Annotazione conclusiva generale sul consumo di suolo

In termini di consumo di suolo, la variante n. 7 si qualifica come migliorativa dello stato di fatto. Confrontando complessivamente i contenuti della variante vigente e le previsioni della variante n.7. emerge un risparmio di suolo, ancorchè di modesta entità (si veda in particolare il paragrafo 17.2).

PARTE I - CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA

(punto 1 , allegato I alla parte II del D.Lgs. 152/06)

1. IN QUALE MISURA IL PIANO O IL PROGRAMMA STABILISCE UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER PROGETTI ED ALTRE ATTIVITÀ.

Originariamente l'ambito industriale di Udine sud veniva gestito dal Comune di Udine con il Piano di sistemazione generale della Zona Industriale Udinese Z.I.U. del 1973. Il primo atto pianificatorio, redatto dal Consorzio (allora Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale) risale al 1975, con il Piano per gli Insediamenti Produttivi rinnovato dieci anni più tardi. Nel 2002 è stato approvato il Piano Territoriale Infraregionale, redatto secondo i trasposti della L.R. 18 gennaio 1999 n.3, che introduce lo strumento del Piano Territoriale Infraregionale, aggiornata dalla L.R. 20 febbraio 2015 n.3, che attribuisce ai Consorzi per lo Sviluppo Economico Locale funzioni di pianificazione territoriale negli ambiti di competenza definiti dalla legge.

Al P.T.I. vigente sono seguite 6 varianti, a cui si aggiunge la numero 7, oggetto della presente analisi.

Il P.T.I. nasce dunque per dare riscontro all'esigenza di gestire una pluralità di funzioni e necessità proprie delle zone industriali di interesse regionale, a cui gli strumenti pianificatori tradizionali, per scala e territorio di competenza non possono dar seguito. La rapidità dei cambiamenti nel mercato globale e la conseguente mutevolezza della domanda di aree di insediamento, nonché la differenziazione tipologica delle attività produttive e di servizi, rendono necessaria la definizione all'interno del P.T.I. di un quadro di riferimento strategico, interprete delle trasformazioni in atto.

Per essere in grado di attrarre nuovi investitori, è compito delle strategie del P.T.I., generare le condizioni necessarie a captare nuove scelte localizzative. A tal riguardo la dotazione infrastrutturale, sia di trasporto, intese nelle sue diverse modalità, che di comunicazione, la presenza di bacini di manodopera di alta qualificazione, la presenza di istituzioni per il servizio alle imprese, sono tutti fattori determinanti. A ciò va aggiunta l'importanza di creare un ambito capace di coniugare un'elevata funzionalità dei singoli lotti, con un elevato livello di interconnessione tra funzioni diverse, atte a soddisfare le esigenze degli addetti e operatori della Z.I.U., durante l'intera giornata lavorativa. Tutto ciò garantendo la compatibilità con il contesto urbanizzato e la salvaguardia degli aspetti naturalistici e ambientali.

Il P.T.I. ha inoltre la capacità di affiancare alle scelte di livello strategico, scelte di tipo puntuale, che possono essere definite sia in risposta alle nuove opportunità emergenti nella gestione del comparto Z.I.U., sia in risposta alle proposte e istanze degli insediati. Nello specifico la Variante n.7 al P.T.I., non contiene al suo interno modifiche significative, che incidano sulle strategie del P.T.I.. I provvedimenti di questa variante hanno una valenza prettamente gestionale ed operativa, per cui non costituiscono un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, né modificano la tipologia delle attività industriali insediabili.

2. IN QUALE MISURA IL PIANO INFLUENZA ALTRI PIANI O PROGRAMMI, INCLUSI QUELLI GERARCHICAMENTE ORDINATI.

Gli ambiti di agglomerati industriali di interesse regionale vengono definiti dal Piano

Urbanistico Regionale Generale nel 1978. Tali ambiti sono quindi definiti dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale di livello regionale e conseguentemente dagli strumenti pianificatori di livello comunale. In tal senso, si può considerare il Piano Territoriale Infraregionale, come già detto al cap.1, uno strumento di prevalente natura attuativa, poiché attua previsioni già contenute in altri strumenti pianificatori, senza comportare variante. L'art. 14 della L.R. 5/2007, stabilisce che il P.T.I. si conforma al PTR e si armonizza con gli strumenti urbanistici comunali, si può quindi intendere il suddetto piano come uno strumento operativo, che attua le strategie definite dai piani sovraordinati.

Da un' interpretazione più estensiva della norma, con riferimento alle procedure di armonizzazione dei piani territoriali infra regionali con gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale e con le prescrizioni del Piano Territoriale Regionale, come definite all'art.12 del DPGR 86/08 "Regolamento di attuazione della L.R. 5/07", la procedura di verifica della compatibilità con gli altri strumenti pianificatori assume un'impostazione concertativa, che consente al P.T.I. un dialogo paritario con gli altri strumenti e soggetti coinvolti nella procedura di approvazione. In questo capitolo vengono elencate le relazioni tra la variante in esame e gli strumenti di pianificazione sovraordinata, equiordinata e sottordinata, includendo i regolamenti e altri strumenti, che completano l'apparato pianificatorio e di gestione in cui si inquadra il Piano Territoriale Infraregionale e sue varianti. L'analisi delle relazioni tra i singoli provvedimenti di variante ed i temi ambientali con riferimento ai relativi piani, viene approfondita nella parte II del documento.

2.1. LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Piano Urbanistico Regionale Generale (P.U.R.G.)

Il P.U.R.G. approvato con D.P.G.R. n.0862/Pres del 15 settembre 1978, definisce i perimetri e le norme di attuazione di piano degli ambiti industriali di interesse regionale, come riportato di seguito:

art. 12 (...) Gli strumenti urbanistici di livello subordinato dovranno promuovere la formazione dei piani attuativi di detti ambiti avendo, tra gli altri, l'obiettivo di conseguire un miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi di lavoro (attraverso la dotazione di tutte le attrezzature collettive, necessarie agli addetti all'industria) e di promuovere una efficace azione contro gli effetti inquinanti dei cicli produttivi.

Nell'allegato I alle presenti norme di attuazione è inserito l'elenco dei Comuni nell'ambito dei cui territori i piani zonali dovranno individuare uno o più agglomerati piccoli sino alla dimensione massima di 80 ha. Nella predisposizione dei piani di grado subordinato tali ambiti devono essere indicati come zona omogenea D1, con l'osservanza delle direttive di cui al successivo art. 37.

art. 37 "(...) i piani di grado subordinato, con l'osservanza dei criteri metodologici di cui al successivo allegato A, dovranno prevedere una classificazione delle aree destinate a tali insediamenti, secondo una o più delle seguenti categorie:

zona omogenea D1 – corrispondente agli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale di cui al precedente art. 12;

zona omogenea D2 – corrispondente alle zone industriali di interesse comprensoriale e comunale a libera localizzazione;

zona omogenea D3 – corrispondente agli insediamenti industriali ed artigianali singoli esistenti;

zona omogenea D4 – corrispondente agli insediamenti industriali per attività estrattive esistenti e di progetto.

In tale zona sono consentite le attività produttive connesse con gli insediamenti sopra specificati, nonché le attrezzature tecnologiche ad esse pertinenti.

Potrà altresì consentirsi la realizzazione di unità ricettive per visitatori ed addetti e di edifici per la commercializzazione dei prodotti di tali attività.

Le zone industriali di interesse comunale e comprensoriale a libera localizzazione di cui alla zona omogenea D2, dovranno avere di norma una dimensione non superiore ai 30 ha, salvo difforme e motivata determinazione e non dovranno ricadere nell'area di influenza degli agglomerati industriali di interesse regionale di cui al precedente art. 12. In tale zona, ad esclusione della D3, i piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata.

I piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata di cui alle zone D1 e D2, dovranno essere progettati tenendo conto di una densità di addetti per ha di norma non superiore a 50, salvo diversa motivata determinazione, in presenza di tipologie industriali con difformi caratteristiche dimensionali.

Il rapporto di copertura (Q) dei lotti industriali non potrà di norma superare il 50 per cento. Per i nuovi edifici, nel caso siano destinati a residenza permanente, è prescritta la distanza minima assoluta di ml 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (...)."

Osservazioni conclusive

Per quanto riguarda i contenuti della Variante n.7 al P.T.I., è possibile confermare la compatibilità con le strategie e le prescrizioni del P.U.R.G.. Le modifiche introdotte dalla variante intervengono all'interno del comparto consortile e sono limitate per entità ed estensione territoriale al punto da escludere un'influenza del piano sulle strategie dello strumento urbanistico regionale.

Piano Paesaggistico Regionale(PPR)

Il Piano Paesaggistico Regionale, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres, è entrato in vigore 10 maggio 2018.

Sul territorio compreso all'interno della ZIU, insistono i seguenti beni paesaggistici, oggetto di tutela, come indicati dal PPR (vedi figura n.4):

1. Fiumi, Torrenti, corsi d'acqua.
 - a. Si tratta dei Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti all'elenco delle acque pubbliche (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775). Nella tipologia di bene ricade la Roggia di Palma, (scheda n.519 del PPR) che determina una fascia di rispetto di 150m.
2. Beni vincolati ai sensi del D.Lgs 42/04, art.136
 - a. La Roggia di Palma risulta vincolata anche ai sensi del D.M. 14/04/1989, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15/05/1989.

Fermo restando che le NdA del PTI per le parti di interesse (art.13.1- Aree di pertinenza della Roggia di Palma ed aree verdi limitrofe) non sono oggetto di modifica, si rileva che gli interventi ammessi di cui alla lett. c):

- *interventi di piantumazione a boschetta naturaliforme di specie arboree ed arbustive*

tra quelle elencate all'art. 20 associata a spazi pratici;

- *percorsi pedonali;*
- *percorsi ciclabili;*
- *posa di elementi di arredo urbano, preferibilmente in legno trattato; la rilocalizzazione del verde funzionale all'ambito al servizio degli addetti, delle aziende e degli operatori – "a" (Centro Direzionale polifunzionale ZIU);*
- *attrezzature e servizi relativi agli spettacoli e manifestazioni all'aperto con strutture fisse e mobili e attività sportive e all'aperto (ad es. golf, tiro con l'arco, etc.). Per tali strutture fisse (chioschi e locali per servizi igienici) valgono i seguenti parametri:*

Gli interventi ammessi dalla normativa di PTI non contrastano con le prescrizioni d'uso del PPR, NTA art.23 e le prescrizioni previste dal PPR per la "Zona delle Rogge" di cui all'allegato D "Schede dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico con l'individuazione di ulteriori contesti".


Come descritto nel paragrafo "Le modifiche della zonizzazione della ZIU" (capitolo 0.3) coglie l'occasione per allineare i propri vincoli paesaggistici, nella fattispecie la fascia di rispetto della Roggia di Palma, alla rappresentazione del PPR. Nell'ambito Z.I.U. il recepimento comporta modifica del solo tratto di vincolo D.Lgs 42/04 art.142, c.1, lett. c) compreso tra la via Manzano e via Ceconi di Monteccecon, nel territorio del Comune di Udine, rappresentato nella tavola "Carta dei vincoli" del P.T.I. .

La modifica n. 6.2 alla zonizzazione, proposta dalla variante, interviene sul tratto in parola prendendo atto del venir meno della funzionalità del tratto come rete drenate di previsione.

La modifiche azzonative n.8 e n.2 intervengono entro la fascia di rispetto di 150m dalla Roggia di Palma. Mentre la prima attua un mero adeguamento all'assento catastale dell'area e risulta irrilevante ai fini paesaggistici, la seconda interessa un filare di alberi che si sviluppa lungo il percorso ciclabile a confine del campo agricolo, il quale è in ogni caso oggetto delle tutele prescritte dal P.T.I. nelle NdA del P.T.I. vigente, art. 21, c.3 lett. b), di cui si riporta specifico estratto per agevolare la lettura:

"b) gli esistenti filari di gelsi (specie Morus spp) presenti nella zona industriale devono essere mantenuti entro il perimetro del lotto produttivo ovvero trapiantati nell'ambito del comprensorio ZIU, all'interno delle aree di verde pubblico e di connettivo, o impiegate per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale".

Figura 4 – Piano Paesaggistico Regionale – Parte Statutaria (fonte: elaborazione strati informativi Regione FVG)



Piano Governo del Territorio (P.G.T.)

IL P.G.T., è stato approvato con D.P.G.R. n. 084/Pres.16 aprile 2013, ma non è ancora vigente; in base all'art. 4, comma 10, della legge regionale n. 15/2014, il Piano entra in vigore il 12° mese dopo la data di pubblicazione sul BUR del decreto di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (9 maggio 2018).

In ogni caso, si è ritenuto opportuno analizzarne i contenuti che sono di interesse per il P.T.I. Il Piano conferma le aree produttive di interesse regionale già previste dagli strumenti di pianificazione regionale e, nel Documento Territoriale Strategico

Regionale, stabilisce che:

(...)Il PGT promuove il consolidamento degli insediamenti industriali, artigianali e delle agglomerazioni produttive (distretti e consorzi industriali), ma ammette ampliamenti degli stessi solo per attività sostenibili dal punto di vista ambientale, valutate in rapporto alle loro interazioni con il sistema insediativo ed il contesto paesaggistico-ambientale.

(...)Il Piano stabilisce che non sono ammesse nuove zone industriali isolate al di fuori degli ambiti delle agglomerazioni industriali dei consorzi industriali e nelle aree di competenza dei distretti di rango regionale.

(...)Inoltre, l'attività della Regione si attuerà in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione degli Enti e dei Consorzi industriali e gli obiettivi del PGT e sarà finalizzata ad integrare gli interventi territoriali nei sistemi produttivi di rango regionale con lo sviluppo sostenibile dell'infrastruttura logistica e portuale e delle reti energetiche.

Osservazioni conclusive

In base agli obiettivi del DTSR riportati, se da un lato è individuabile in termini generali un'influenza del P.T.I. nei confronti del P.G.T., per quanto riguarda la citata coerenza tra gli stessi, dall'altro, l'entità ridotta delle modifiche al P.T.I., introdotte dalla Variante n.7 porta ad escludere una qualche influenza o contrasto della variante nei confronti dei contenuti del P.G.T.

Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporto e della Mobilità delle Merci e della Logistica (P.R.I.T.M.M.L)

Il P.R.I.T.M.M.L, approvato con D.P.G.R. 300 del 16.12.2011, prescrive nella parte riguardante le Norme Tecniche di Attuazione quanto di seguito riportato:

Art.8 (...)

6. Il Piano riconosce i Consorzi industriali definiti dalla L.R. 3/1999 e dalla L.R. 25/2002, quali centri generatori di traffico delle merci considerandoli infrastrutture attive nell'ambito della strategia della Piattaforma logistica regionale. Il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture di raccordo alla rete ferroviaria di primo e secondo livello deve essere garantita attraverso azioni degli enti aventi responsabilità istituzionali, pianificatorie e programmatiche sul territorio.

Il citato comma 6 è stato introdotto nel P.R.I.T.M.M.L., su proposta del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale ed è stato ripreso anche nella Relazione illustrativa della Variante n.4 al P.T.I..

7.La programmazione degli interventi riguardanti la rete ferroviaria e le infrastrutture di cui ai commi precedenti viene effettuata, dai soggetti gestori, in coerenza con i contenuti del Piano. Detti interventi devono comunque essere finalizzati al potenziamento e alla valorizzazione delle infrastrutture in funzione dei servizi ferroviari di interesse regionale.

8.Gli strumenti di pianificazione territoriale di livello sub regionale devono salvaguardare e valorizzare tutti gli elementi inerenti ai servizi della rete ferroviaria di interesse regionale ad uso delle merci e del servizio passeggeri al fine della valorizzazione e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie esistenti ed in progetto.

Osservazioni conclusive

La Variante n. 7 al P.T.I., prevede la modifica minimale della zona destinata alla logistica (modifica n.4.1), per mere esigenze di riordino dello schema funzionale dei

lotti e la conseguente ricalibrazione del verde di mitigazione del lotto in ragione del naturale sviluppo ed utilizzo più funzionale del lotto in senso longitudinale (modifica azzonativa n.1). A queste si aggiunge la modifica del tracciato della pista ciclabile in prossimità di via Ceconi di Montececon. La variante non prevede altre modifiche che riguardino la rete delle infrastrutture viarie o aree per la logistica. In conclusione le modifiche sopradescritte, sono di entità molto ridotta e tale da escludere un interessamento del P.R.I.T.M.M.L..

Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.R.T.A)

Il progetto di Piano è stato approvato il 20 marzo 2018, con decreto del Presidente della Regione n. 074, previa deliberazione della Giunta Regionale 591/2018. Per quanto di pertinenza all'ambito consortile, il Piano include nell'elenco dei corsi d'acqua artificiali anche la Roggia di Palma, in ragione della sua importanza storica e paesaggistica, nonostante abbia portata inferiore ai 3mc/s, come specificato nel par.2.4.2. dell'elaborato "Analisi conoscitiva". Non sono previste prescrizioni specifiche per la Roggia di Palma, ma a riguardo il piano individua nelle Norme di Attuazione (allegato 4), le aree di pertinenza dei corpi idrici da sottoporre a tutela, in recepimento del D.Lgs. 152/06, art. 115:

Art. 6, comma 1, lett. b) le aree latitanti le rogge, individuate dal Piano tra i corpi idrici artificiali, limitatamente ai tratti in terra o dotati di fondo naturale, per una larghezza pari a 10 metri dal ciglio superiore della scarpata spondale;

Art. 6, comma 2. Gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo nelle aree di pertinenza definite al comma 1, sono attuati in base ai criteri dettati negli "Indirizzi di Piano".

Tra gli indirizzi di piano vi sono indicazioni generiche sui criteri di progettazione dei canali di bonifica e delle rogge, che comprendono anche gli interventi di gestione e manutenzione e si aggiungono a quanto già disciplinato con le "linee guida per gli interventi di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione" approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1431 del 23/06/2006 (tali opere sono di competenza del gestore del canale ovvero il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento).

Osservazioni conclusive

La Variante n.7 al P.T.I. non prevede modifiche che abbiano effetti significativi diretti sull'alveo della Roggia di Palma e i suoi aspetti funzionali/ambientali, di conseguenza non si ravvisano nella variante elementi di contrasto con i contenuti e le prescrizioni del P.R.T.A..

Progetto di Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Bacini Regionali (P.A.I.R.)

Il documento, approvato con D.P.Reg n. 28 dd. 1 febbraio 2017, definisce il rapporto con la pianificazione subordinata nelle Norme Tecniche di Attuazione:

Art. 12 – Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1

1. La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso.

Art. 16 – Principi generali per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di loro

varianti a quelli esistenti.

Negli strumenti urbanistici generali, al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate mediante pavimentazione o copertura, devono essere adottate misure idonee a mantenere invariati i deflussi generati dall'area oggetto di intervento.

Con riferimento al sopracitato art. 16, il P.T.I. vigente, sulla base di apposito studio di invarianza idraulica, contiene all'interno della propria zonizzazione la rappresentazione della rete drenante di progetto per recapitare le acque nelle aree idonee per la realizzazione di invasi e accumulo, anch'esse indicate nella zonizzazione.

In coerenza con le prescrizioni del P.A.I.R., il P.T.I. disciplina gli interventi che ricadono nelle aree di pericolosità, come individuate dal P.A.I.R. attraverso le proprie Norme di Attuazione agli artt. 4 e 25. Il presente articolato fu già introdotto a recepimento delle prescrizioni del Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Fiume Isonzo. (Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta - Bacchiglione. Adozione della 1° variante e delle corrispondenti misure di salvaguardia - Adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 4 del 19.06.2007).

Osservazioni conclusive

Le modifiche introdotte dalla Variante n.7 si configurano in coerenza con il P.A.I.R. e la loro significatività non è tale da influire sul quadro di riferimento, definito dal Piano, tenuto conto in particolare che le modifiche zonizzative apportate non riguardano le aree perimetrate dal P.A.I.R.. Le modifiche di variante indicate con il numero identificativo 2 e 6 riguardano la rete drenante esistente che viene modificata nel tracciato, con la rimozione dei tratti allo stato attuale privi di funzionalità.

Viene mantenuta la funzione di recapito delle acque nelle aree di invaso che vengono potenziate come descritto alla modifica azzonativa n.5.

Piano Regionale di Miglioramento della Qualità dell'aria (P.R.M.Q.A.)

Il P.R.M.Q.A. è stato approvato con D.P.G.R. del 31 maggio 2010, n. 124 e successivamente aggiornato dal documento "Aggiornamento del Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria" approvato con D.P.G.R del 15 marzo 2013 n. 47. Il Piano si basa sulla valutazione dell'aria a scala locale sul territorio regionale e contiene gli strumenti volti a garantire il rispetto dei valori limite degli inquinanti entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 351/1999 e il raggiungimento, attraverso l'adozione di misure proporzionate, dei valori bersaglio dei livelli di ozono, di cui all'allegato I, parte II, del decreto legislativo 183/2004.

In recepimento degli obiettivi del Piano e nel rispetto della normativa di settore, il P.T.I. nelle Norme di Attuazione, art.4 lett.c, definisce condizioni e criteri per la gestione dell'esistente e dei nuovi interventi nell'ambito Z.I.U. al fine di tutelare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni in atmosfera, come stabilito nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte V.

Osservazioni conclusive

La Variante n.7 al P.T.I. non prevede modifiche divergenti o contrastanti con i contenuti del P.R.M.Q.A.. Complessivamente la variante non contiene modifiche di tipo azzonativo o normativo che abbiano un'influenza sui temi disciplinati dal Piano.

Piano d'Azione Regionale (P.A.R)

Il Piano d'Azione Regionale, approvato con D.P.G.R. del 16 gennaio 2012, n. 10, costituisce un quadro di riferimento riguardo gli episodi acuti di inquinamento atmosferico, che stabilisce regole e misure volte a migliorare la qualità dell'aria. In esso sono definiti anche i criteri e i vincoli per l'adozione e l'elaborazione da parte dei Comuni dei Piani di Azione Comunali.

Per quanto riguarda il P.T.I., va considerato che il P.A.R. non attribuisce competenze specifiche ai Consorzi Industriali ex.L.R. 3/1999 e s.m.i., pertanto l'attuazione del Piano Regionale a livello locale è demandata ai Comuni. Per determinate sostanze inquinanti (cfr. 1.1.5.1) il Piano individua "azioni locali" da attuare attraverso tavoli intercomunali composti dagli enti comunali interessati, sotto la direzione di un comune capofila. Per l'area Udinese, che nel suo perimetro comprende anche la Z.I.U., tra i comuni convocati vi sono Udine, Pavia di Udine e Pozzuolo del Friuli. Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale non compare tra i soggetti convocati.

Per quanto riguarda le "azioni puntuali" previste dal Piano e riferite a sorgenti puntuali, di pertinenza della Z.I.U. viene menzionato unicamente l'impianto industriale "Acciaierie Bertoli Safau SpA". Il Piano genericamente per gli impianti menzionati, propone di ridurre del 10% le emissioni di PM10 e di NO2 nel periodo di applicazione della misura e rispetto alle emissioni giornaliere del normale esercizio, così come dichiarate nell'inventario delle emissioni (INEMAR) relativo all'anno 2005. E' prevista inoltre la riduzione delle emissioni percentualmente analoga a quella ascrivibile alla riduzione della temperatura interna agli edifici (circa 10-15%).

Osservazioni conclusive

Le azioni del P.A.R. sopra riportate, interessano più precisamente la gestione degli impianti, pertanto non intersecano il perimetro di competenze del Piano Territoriale Infraregionale e conseguentemente le sue varianti.

Piani e Programmi Regionali di Gestione Rifiuti

La programmazione regionale di settore si articola nei seguenti strumenti approvati:

Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, approvato con d.p.reg. n. 034/Pres del 18 febbraio 2016;

Criteri localizzativi degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, approvato con DPRReg 058/2018/Pres;

Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e relativi Allegati, approvato con d.p.reg. n. 0278/Pres del 31 dicembre 2012;

Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, approvato con d.p.reg. n. 0259/Pres del 30 dicembre 2016;

Programma regionale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, approvato con d.p.reg. n. 0274/Pres. di data 12 agosto 2005;

Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, approvato d.p.reg. n. 0356/Pres. di data 20 novembre 2006;

Piano regionale di bonifica dei siti contaminati, avviata la procedura di VAS con DGR n.

1723 del 16 settembre 2016;

Piano Regionale Amianto approvato con d.p.reg. n. 108/2018;

Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario e del PCB in essi contenuto, approvato con d.p.reg. n. 0148/Pres. del 27 maggio 2005;

Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario, approvato con d.p.reg. n. 0226/Pres. del 30 giugno 2004;

Il Consorzio non ha competenza specifica in materia di rifiuti. Il tema viene disciplinato in termini generali dalle Norme di Attuazione del P.T.I., art.4, lettera f), pertanto gli interventi nel comparto consortile fanno riferimento alla normativa di settore. Per quanto attiene al rapporto con la pianificazione sovraordinata, questa interessa direttamente il P.T.I. quando riguarda le scelte localizzative di nuovi impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali all'interno della Z.I.U.. Tale aspetto viene disciplinato all'art. 5.2 delle N.d.A. (nota con asterisco in calce all'elenco "B"). Le norme prevedono espressamente che *"in ogni caso, l'insediamento delle attività di gestione dei rifiuti deve essere coerente con i piani regionali di settore e i relativi programmi di attuazione"*.

Osservazioni conclusive

Precisato che il P.T.I. non ha competenza specifica nel settore e che in materia di rifiuti si conforma ai piani di settore sovraordinati, in considerazione dell'assenza di provvedimenti nella Variante n.7 che riguardino la gestione dei rifiuti o alterino in modo significativo lo stato di fatto (in particolare per quanto attiene all'ammissibilità degli impianti insediabili), si esclude una influenza della variante sui piani e programmi di settore.

Piano Energetico Regionale (P.E.R.)

Il nuovo documento riporta alcune misure, che coinvolgono direttamente i Consorzi Industriali, o meglio i Consorzi di Sviluppo Economico Locale, che dai primi discendono ai sensi della L.R. 3/2015, anche con espressi riferimenti ai nuovi strumenti previsti dalla L.R. 19/2012 a livello di programmazione locale. La norma regionale prevede infatti i documenti energetici comunali (DEC) e la possibilità per i distretti industriali ed i consorzi per lo sviluppo industriale, di redigere propri programmi energetici d'intesa con i Comuni territorialmente interessati; aspetto già tenuto in considerazione nel P.T.I. (art. 28, c. 2, N.d.A.).

Nel medio-lungo periodo, ovvero per il 2020 il Piano Energetico Regionale si articola in 50 misure, derivanti dalle precedenti indicazioni di vision europea, visione regionale, obiettivi generali e obiettivi specifici. Le seguenti coinvolgeranno direttamente i Consorzi:

Misura 2a Stipulare accordi/intese/convenzioni, che coinvolgano tutti gli attori del sistema elettrico, per attività di simulazione e ricerca su impianti pilota di gestione delle microreti attive, anche in collaborazione con i Consorzi di Sviluppo Economico Locale, ai sensi dell'art.62 della L.R. 3/2015.

Misura 11a Attivare, anche con l'apporto dei Consorzi di Sviluppo Economico Locale, le politiche di audit e di management energetico verso le PMI, affinché si dotino della

Certificazione Sistema Gestione Energia ISO 50001, e in questo senso istituire un registro regionale di tali attestati.

Misura 12a Costituire un sistema di qualificazione/accreditamento regionale per le ESCO, supportato da campagne informative e corsi di formazione in tema di ESCO e Certificati Bianchi, anche in rapporto con i ConSORZI di Sviluppo Economico Locale [...].

Misura 16a Attivare la formazione degli operatori del settore con il patrocinio di corsi per EGE (Esperto in Gestione per l'Energia) sulla base della norma Uni CEI 11339:2009, di quelli per il percorso ISO 50001 e del personale dei ConSORZI di Sviluppo Economico Locale.

Misura 23a Introduzione del tema della diagnosi/riduzione della emissione di gas climalteranti da parte delle aziende, tramite ad esempio i relativi procedimenti autorizzativi ambientali (AIA, AUA) con certificazione di tecnici qualificati (Energy Manager oppure Esperti in Gestione dell'Energia), anche attraverso i ConSORZI di Sviluppo Economico Locale o le Agenzie per lo sviluppo dei Distretti industriali.

Tali misure sono finalizzate al conseguimento di alcuni obiettivi specifici:

- aumentare il ricorso all'utilizzo sostenibile di FER per l'approvvigionamento del fabbisogno di energia;
- informare e sensibilizzare la pubblica opinione sulla riduzione dei consumi e sull'uso razionale delle risorse energetiche;
- sviluppare tutte le attività (comprese quelle di informazione e comunicazione) volte alla riduzione del consumo di energia, mediante l'aumento dell'efficienza e la diminuzione dei consumi e degli sprechi energetici;
- favorire negli assetti cogenerativi il più efficiente utilizzo degli output energetici (termico ed elettrico);
- promuovere le certificazioni ISO per l'efficienza energetica delle aziende e la sostituzione del parco motori con le nuove gamme IE per i motori ad alta efficienza e rendimento;
- sviluppare la generazione distribuita (impianti di microgenerazione di energia elettrica cogenerativi di bassa potenza al fine di raggiungere l'autosufficienza energetica);
- ottimizzare le infrastrutture di rete elettrica e la loro gestione al fine di consentire l'integrazione della rete dei generatori distribuiti attraverso lo sviluppo delle smart grid.

Tra gli interventi esaminati dal P.E.R., come da scheda di dettaglio n°3 "Supporto alle reti di tele riscaldamento", viene esaminata la casistica relativa alle reti di teleriscaldamento sfruttando il calore prodotto da processi industriali che, nell'ambito Z.I.U., potrebbe in futuro trovare attuazione in relazione alla presenza di un'acciaiera, anche in virtù di quanto previsto dalle disposizioni contenute all'interno del D.Lgs. 102/2014. In merito agli aspetti "amministrativi" si evidenzia che già il Consorzio, unitamente ad altri Enti analoghi, partecipa ad iniziative di interesse comune.

Il P.T.I. ZIU contiene alcune norme, che riguardano gli aspetti energetici, basate sui principi generali indicati al comma 1 dell'art. 5, in particolare mirando all'autonomia energetica dell'ambito, come ivi definita, favorendo iniziative di generazione diffusa, autoproduzione e scambio sul posto. L'aspetto del risparmio energetico e del recupero di energia è contenuto all'interno dell'art. 4, lett. g), mentre i criteri localizzativi e le tipologie dei nuovi impianti di produzione sono contenuti all'interno della delibera

“attività speciali” (n. 101/2010) richiamata all’art. 28. In relazione a quanto sopra esposto si può affermare che il P.T.I. vigente è in linea con gli obiettivi regionali.

Osservazioni conclusive

La Variante n.7 in esame non contiene elementi di novità, che possano avere influenza diretta od indiretta sugli obiettivi e le misure specifici del P.E.R.. I provvedimenti della variante non contrastano o divergono rispetto ai contenuti del piano regionale di settore.

Piano Regionale di Bonifica dei Siti Contaminati

Piano Regionale di Bonifica dei Siti Contaminati è stato adottato con Deliberazione della Giunta regionale n.495 del 9.03.2018. Al momento rimane valido il Piano Regionale dei siti inquinati, redatto in conformità al D.M. 16 maggio 1989 risalente al 1996. In merito alla tematica dei siti inquinati si rileva che l’area Z.I.U. non è ricompresa entro il perimetro di Sito Inquinato di Interesse Nazionale. Si segnala che all’interno del comprensorio è presente un solo sito inquinato, in Comune di Pavia di Udine, costituito dall’area industriale “Cromofriuli” a sud est dell’ambito (rif. decreto n. 2423 UD/BSI/28 di data 22.12.2015, sito attualmente in fase di MISO, lavori di bonifica avviati il 26.07.2016) ed è nota dal 2005 una situazione di inquinamento “diffuso” delle acque sotterranee da composti clorurati di cui non è nota la sorgente e interessa anche altre aree a nord della Z.I.U. (in alcuni pozzi ubicati nella zona industriale sia a nord che a sud delle aree sono stati riscontrati alcuni superamenti delle CSC di cui alla tabella 2, all.5, parte IV, titolo V, D.lgs. 152/2006 relativamente ai parametri tricloroetilene e tetracloroetilene).

Osservazioni conclusive

La Variante n.7 al P.T.I., non contiene provvedimenti che abbiano influenza diretta o indiretta sul sito contaminato censito all’interno dell’ambito.

Piano di Sviluppo Terna (P.D.S)

Il Piano di Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale (PdS), rappresenta il quadro di riferimento, in cui si articola il processo di pianificazione della rete nel contesto nazionale e paneuropeo. Il P.D.S. è già stato sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, pertanto non è necessario effettuare valutazioni di carattere ambientale in merito alle scelte progettuali in esso contenute.

Di interesse per la presente variante si citano le seguenti opere, già precedentemente descritte:

1. Nuovo elettrodotto 132 kV denominato “*Redipuglia FS — Udine FS*” (titolare RFI), che sarà realizzato come raccordo in cavo interrato a 132 kV tra la stazione elettrica di proprietà ENEL Distribuzione denominata “Udine Sud”;
2. Nuovo collegamento in cavo interrato a 220 kV “*Acciaierie Bertoli Safau – Udine Sud Stazione*”.

Osservazioni conclusive

Gli interventi citati, sono opere di pubblica utilità, già oggetto autorizzazione, inoltre non presentano particolari impatti sull’ambiente e sulla salute umana, in quanto i tracciati interrati interessano aree verdi o viabilità consortili e si trovano a sufficiente distanza dalle aree edificate.

A ciò va aggiunto che già il P.T.I., all'art. 26.3, comma 3 delle norme di attuazione, consente la posa di infrastrutture ed impianti di pubblica utilità su tutto l'ambito consortile, conseguentemente non si pone in contrasto con gli interventi previsti dai piani di sviluppo di Terna SpA.

Si precisa che i citati interventi, già autorizzati e di imminente realizzazione vengono recepiti con la variante n.7 al P.T.I. che darà rappresentazione dei tracciati di elettrodotto esistenti e di progetto con l'indicazione delle relative Distanze di Prima Approssimazione (DPA) all'interno della tavola "Carta dei Vincoli".

La Variante n.7 al P.T.I., si allinea pertanto alle previsioni del PDS di Terna S.p.A..

2. 2. LA PIANIFICAZIONE DI LIVELLO COMUNALE

Il comparto consortile comprende parte del territorio del Comune di Udine, di Pavia di Udine e di Pozzuolo del Friuli. Il rapporto tra P.T.I. e P.R.G.C., di cui sopra, viene esplicitato nelle Norme tecniche dei rispettivi P.R.G.C.. A completamento del quadro pianificatorio all'interno del quale si colloca il P.T.I, vengono riportati gli strumenti comunali generali e di settore.

2.2.1 Comune di Udine

Comune di Udine - Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale (D.C.C. n.57 del 3 settembre 2012)

Art. 43 - ZONA D1 e D1.p

ZONA D1

La zona corrisponde alla parte del territorio comunale destinata agli agglomerati industriali di interesse regionale. L'utilizzazione delle aree nella zona è disciplinata dal Piano Territoriale Infraregionale della Zona Industriale Udinese (Z.I.U.). Ogni variazione che verrà introdotta al Piano Territoriale Infraregionale mediante successive varianti allo strumento urbanistico medesimo si intende automaticamente recepita nelle presenti Norme di Piano Regolatore Generale. Il Piano Territoriale Infraregionale potrà essere variato in ogni momento, nel rispetto delle procedure di legge e con gli effetti di cui al soprastante comma.

ZONA D1.p

Caratteristiche generali

La zona corrisponde alla parte del territorio da destinare all'espansione degli agglomerati industriali di interesse regionale.

Obiettivi di progetto

L'espansione dell'ambito industriale è finalizzato a migliorarne la dotazione infrastrutturale, in particolare in relazione ai collegamenti ferroviari.

Al Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale approvato nel 2012 hanno fatto seguito n. 19 varianti di cui l'ultima approvata con D.C.C. n.40 del 28 giugno 2018.

Dalla verifica degli aggiornamenti di contenuto relativi alle varianti al P.R.G.C., risulta che l'unica variante che ha interessato aree interne alla Z.I.U. è la variante n.5 al P.R.G.C., che ha apportato modifiche di carattere normativo agli edifici e ambiti tutelati (insediamento "Casali"). Dette varianti, inoltre non hanno apportato modifiche al tema

"Tutele Ambientali, Paesaggistiche e Storiche" pertanto a riguardo viene fatto riferimento al Nuovo P.R.G.C..

Osservazioni conclusive

Si rileva che tra le modifiche introdotte dalla Variante n.7 al P.T.I. le sole afferenti alla zona D.1p del P.R.G.C. del Comune di Udine, sono le modifiche azzonative n.1 e n.4.1, che intervengono sulla "Zona per la logistica", e sulla Zona C3-Parcheggi attrezzati, ricadenti entrambe all'interno della zona D1.p. Si tratta di modifiche minimali che prevedono il riposizionando la zona C3, con analoga superficie, sempre all'interno della "Zona per la logistica" (modifica n.1) e una mera ridefinizione dello schema funzionale dei lotti della "Zona per la logistica" (modifica n.4.1) e pertanto sempre coerenti con l'assetto azzonativo del P.R.G.C.. Al di fuori della zona D1.p, sempre nel territorio del Comune di Udine, si rilevano le modifiche:

- 6.2. Stralcio di un tratto di rete drenante di previsione, ormai priva di funzione;
- 4.2 Divisione di due lotti per attività artigianali/industriali contigui(Solo per minima parte ricadente nel territorio comunale).
- 4.4. Mera modifica dello schema funzionale di due lotti produttivi;
- 4.5. Unione di due lotti per attività artigianali/industriali contigui.
- 8. Adeguamento della Zona per servizi complementari (insediamento "Casali") all'assetto proprietario.

Ciò detto le modifiche introdotte dalla variante n.7 al P.T.I. rimangono conformi ai contenuti del P.R.G.C. del Comune di Udine.

Comune di Udine – Piano Comunale di Classificazione Acustica P.C.C.A. (approvato con D.C.C. n.73 del 27.07.2016)

Osservazioni conclusive

La Variante n.7 al P.T.I. non contiene provvedimenti difformi da quanto previsto dal P.C.C.A. del Comune di Udine. L'analisi dei rapporti tra la variante al P.T.I. ed il P.C.C.A. viene riportata nell'apposito capitolo dedicato al tema "Rumore" nella parte II del Rapporto Preliminare.

Comune di Udine – Piano Urbano del Traffico (approvato con D.C.C. n.89 del 21.07.2003)

Il P.U.T. ai sensi del D.Lgs. n.285 /1992 e delle Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico (G.U. n.146 del 24/06/95) emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici, è da intendersi quale strumento pianificatorio di settore di breve termine, le cui prescrizioni generalmente non prevedono realizzazione di nuove infrastrutture, bensì il miglioramento della funzionalità della rete viaria e degli spazi da essa interessata, "...mediante interventi di modesto onere economico". Il P.U.T. si caratterizza come strumento subordinato al P.R.G.C., di conseguenza gli eventuali provvedimenti del P.U.T. devono recepire quanto già previsto nello strumento generale o diversamente venir recepiti dal P.R.G.C., verso il quale è già stata verificata la coerenza. Il contenuto principale del P.U.T., verso il quale verificare la coerenza esterna, è costituito dalla classificazione funzionale della rete esistente che diversamente rispetto ad eventuali interventi, ha valenza prescrittiva.

Osservazioni conclusive

La Variante n.7 al P.T.I. non contiene provvedimenti in contrasto con le previsioni vincolanti del P.U.T., le quali non interessano direttamente l'ambito consortile.

Comune di Udine – Piano Urbano della Mobilità P.U.M. (approvato con D.C.C. n.97 del 22.12.2011)

Il Piano Urbano della Mobilità per l'area udinese, interviene sul sistema metropolitano costituito dai comuni di Udine, Campoformido, Pozzuolo del Friuli e Tavagnacco, ma lo studio si allarga anche ai comuni cintura che si affacciano sulla grande viabilità (Cassacco, Cividale del Friuli, Martignacco, Moimacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pradamano, Premariacco, Reana del Rojale, Remanzacco, Tarcento e Tricesimo). Il Piano, interessa parte dell'ambito consortile per quanto di competenza dei Comuni di Udine e di Pozzuolo del Friuli e Pavia di Udine.

Considerata l'articolazione del piano, in esso sono presenti molteplici assi di intervento sulla mobilità che operando sulle reti viarie e di trasporto sia delle merci che delle persone, con effetti diretti ed indiretti sul territorio.

Qui di seguito vengono riportati le azioni e gli interventi che interessano in modo più diretti il territorio comunali che compongono l'ambito consortile:

- Razionalizzazione degli scali udinesi in un unico nuovo scalo nell'area a nord della Z.I.U. (idea ripresa dal P.R.G.C.) . Nello specifico il rafforzamento del corridoio merci nazionale e il nuovo scalo merci (nell'area a nord di ABS, e adiacente al by-pass ferroviario) creando le premesse per un raccordo ferroviario diretto tra ABS e il nuovo scalo.
- Potenziamento dei collegamenti del TPL con Pavia di Udine. É stata evidenziata la necessità di predisporre un collegamento TPL tra il centro abitato, la Z.I.U. Z.A.U. e il Parco Innovazione.

Osservazioni conclusive

La Variante n.7 contiene provvedimenti che maggiormente intervengono su modifiche allo schema funzionale dei lotti, che non alterano le destinazioni d'uso delle zone ed in tal senso non vi è interferenza con il P.U.M.. Vanno tuttavia citate:

- la modifica n.1, trasformazione di destinazione d'uso della zona C3-Parcheggi attrezzati (art.12.3 delle NdA) in Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione (art.18.1 delle NdA) e trasferimento di equivalente superficie a Parcheggi attrezzati nel lotto di Zona per la logistica posto immediatamente a nord;
- la modifica n.4.1, che comporta la rettifica minimale della Zona per la logistica (art.9 delle NdA), mediante l' accorpamento tra due lotti contigui di medesima destinazione.
- la modifica n.2, che rettifica il tracciato della pista ciclabile esistente nel tratto a sud di via Ceconi di Montececon (indicata nella zonizzazione come "di progetto"), con annessa rimozione del verde classificato come Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione (art.18.1 delle NdA), e sua ricollocazione lungo il nuovo tracciato.

Si tratta di rettifiche minimali, nella fattispecie di conformazione dei lotti e di rettifica di

tracciato che in ogni caso non alterano la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e mobilità.

Comune di Udine – Piano Energetico Comunale 2010 (P.E.C.) e Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (D.C.C. n. 106 del 30/11/2009)

Il P.E.C. nel delineare il quadro dei consumi di energia della città, suddivisi per settori, precisa “...chel’area Z.I.U. non è stata di proposito contemplata nel calcolo dei consumi energetici poiché considerata non rappresentativa della realtà produttiva strettamente comunale né fisicamente, trovandosi infatti ai margini del confine comunale e condivisa da altri Comuni, né qualitativamente, essendo caratterizzata da attività estranee al tessuto produttivo tipicamente terziarizzato del Comune di Udine.”

Nel Piano d’Azione, non vi sono azioni specificatamente indirizzate alla Z.I.U., tuttavia vi sono azioni generali per il settore produttivo tra cui:

- *Azione a lungo termine n.9 Grandi impianti fotovoltaici, che favorisce l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli stabilimenti industriali e magazzini o grandi esercizi commerciali;*
- *Azioni a lungo termine. Porre in essere quelle soluzioni tecnologiche e manageriali più efficienti, che consentano, attraverso la riduzione dei costi energetici, di generare delle economie utili per ulteriori investimenti. Inoltre, trasformare, l’energia in una forma remunerativa d’investimento, usufruendo delle forme d’incentivazione attualmente disponibili a livello nazionale, ma anche*
- *produrre in proprio e a bassi costi, l’energia utile all’impresa. Questa serie di azioni, svolte sia sul lato dell’offerta che della domanda, sono dirette nel complesso a fornire gli strumenti e le tecnologie idonee ad accrescere la competitività alle imprese.*

Osservazioni conclusive

In assenza di prescrizioni specifiche per l’ambito Z.I.U., il P.T.I. e nello specifico le sue prescrizioni riguardanti il settore energetico, come definite all’art.4 lett.g) delle N.d.A., è in linea con i contenuti generali del P.E.C., e la Variante n.7 al P.T.I., non introduce modifiche, che si discostino da quanto sopra riportato, pertanto non si riscontrano provvedimenti che abbiano influenza sui temi disciplinati dal P.E.C..

Comune di Udine - Regolamento comunale per la telefonia mobile (D.C.C. n. 74 d’ord. del 4 novembre 2013)

L’ambito Z.I.U. è interessato dal presente Regolamento per quanto riguarda un solo sito:

via Jacopo Linussio UD010, come da Relazione Tecnica del Piano territoriale per l’installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile nel Comune di Udine, elaborato facente parte del Regolamento.

Si tratta di un impianto esistente, implementabile attraverso cositing, ma oltre al quale non sono previste nuove localizzazione nell’ambito Z.I.U.

Osservazioni conclusive

I contenuti della Variante n.7 al P.T.I. e le rispettive Norme di Attuazione non hanno influenza sul citato Regolamento.

2.2.2 Comune di Pavia di Udine

Comune di Pavia di Udine – Piano Regolatore Generale Comunale (aggiornato alla Variante n.48 approvata con D.C.C.n.33 del 22.06.2017)

ART. 9.1 ZONA OMOGENEA D1

9.1.1 Caratteristiche

L'ambito di zona D1, individuato graficamente con apposito perimetro, è soggetto alle previsioni zonizzative e alle Norme di attuazione del Piano Territoriale Infraregionale. Il P.R.G.C. riprende solo gli elementi ritenuti di valenza strutturale (e come tali invariati) In caso di contrasto prevale il P.T.I.

Osservazioni conclusive

L'influenza del P.T.I. sul P.R.G.C. del Comune di Pavia di Udine è limitata al perimetro della zona D1 e secondo il rapporto definito nelle N.T.A. sopra riportate. Nello specifico la Variante n.7 al P.T.I. non contiene provvedimenti, che abbiano influenza sul vigente Piano Regolatore del Comune di Pavia di Udine. Sebbene la variante n.7 apporti modifiche alla propria zonizzazione ricadenti nel territorio comunale di Pavia di Udine (modifiche nn. 2-2.1-3-4.2-4.3-5-6.1-7), le stesse non comportano modifica delle invariati indicate nella zonizzazione del P.R.G.C..

Per quanto attiene alla variante n.49 al P.R.G.C., al momento attuale adottata e non ancora approvata, le modifiche introdotte che interessano l'ambito consortile sono, come identificate nella Relazione di progetto della variante al P.R.G.C.:

- A - Adeguamento delle aree classificate come Aree a Rischio di Incidente Rilevante;
- B - Adeguamento alla nuova Rete Terna 220Kw – elettrodotto interrato;
- C - Adeguamento al PPR per la parte cartografica di perimetrazione e Vestizione – inserimento in cartografia e in normativa del rimando al Vincolo Paesaggistico della Roggia di Palma;
- H - Adeguamento alle modifiche zonizzative derivanti dall'introduzione della Variante per la ZIU.

La modifica H è un adeguamento del P.R.G.C. al P.T.I. e di conseguenza corrispondente al P.T.I. già vigente (variante n.6). Le modifiche B e C trovano entrambe corrispondenza nel P.T.I. – “Carta dei Vincoli”, modificata dalla presente variante a recepimento di strumenti sovraordinati.

La modifica A non trova riscontro nel P.T.I., perchè il tema riguardante il rischio di incidenti rilevanti non viene rappresentato nella zonizzazione, ma viene trattato a livello di Normativa di Piano (art. 5.2 NdA).

In sintesi la variante n.7 al P.T.I. non introduce nemmeno elementi nuovi in contrasto con la variante di futura approvazione.

Comune di Pavia di Udine – Piano Comunale di Classificazione Acustica P.C.C.A.
(approvato con D.C.C. n.53 del 27.11.2015)

Osservazioni conclusive

La Variante n.7 al P.T.I. non contiene provvedimenti difformi da quanto previsto dal P.C.C.A. del Comune di Pavia di Udine. L'analisi dei rapporti tra la variante al P.T.I. ed il P.C.C.A. viene riportata nell'apposito capitolo dedicato al tema “Rumore” nella parte II del Rapporto Preliminare.

Comune di Pavia di Udine –Piano comunale di settore per la Localizzazione degli Impianti Fissi di Telefonia Mobile (P.C.L.I.T.M) (approvato con D.C.C. n. 51 del 05.08.2010)

Sul territorio comunale di Pavia di Udine sono presenti tutti i principali gestori della telefonia mobile con impianti propri. Per il potenziamento della loro rete sono individuate apposite aree di ricerca per la localizzazione di nuovi impianti. All'interno dell'ambito consortile ricadono tre aree di ricerca richieste dagli operatori.

Osservazioni conclusive

La Variante n.7 al P.T.I. non prevede azioni che abbiano influenza sul Piano comunale di settore per la Localizzazione degli Impianti Fissi di Telefonia Mobile.

2.2.3 Comune di Pozzuolo del Friuli

Comune di Pozzuolo del Friuli – Piano Regolatore Generale Comunale (Variante n.50 approvata con D.C.C. n. 33 del 30.10.2018)

ART. 13 ZONA OMOGENEA D1 (industriale)

13.2 Caratteristiche

Corrisponde alle aree appartenenti al territorio di Pozzuolo ricomprese all'interno dell'agglomerato di interesse regionale della Zona Industriale Udinese e soggetta al Piano Territoriale Infraregionale (P.T.I.).

13.3 Obiettivi

La zona D1 è destinata allo sviluppo coordinato delle attività produttive nel settore secondario secondo le previsioni e le modalità fissate dal quadro di riferimento costituito dal Piano Territoriale Infraregionale.

13.5 Strumenti di attuazione

Il P.R.G.C. si attua mediante P.T.I.. Nel periodo di validità del Piano l'attuazione avviene tramite Permesso di costruire, per interventi infrastrutturali ed edilizi conformi alle norme del Piano Territoriale Infraregionale.

13.9 Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle norme di attuazione del P.T.I.

Osservazioni conclusive

La Variante n.7 al P.T.I. non interessa il P.R.G.C. del Comune di Pozzuolo del Friuli. Nella variante al P.T.I. non sono presenti modifiche alla zonizzazione di P.T.I. ricadenti nel Comune di Pozzuolo. La modifica azionativa di maggior prossimità è la numero 3 che prevede l'aggiornamento grafico delle zone a verde di pertinenza dello stabilimento ABS (area "colline ABS"), a seguito di ricognizione puntuale finalizzata ad aggiornare la rappresentazione del verde tra Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici esistenti ed Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione.(art.18.1 delle NdA).

Allo stato attuale di avanzamento della ricognizione, l'aggiornamento grafico riguarda le sole aree ricadenti nel Comune di Pavia di Udine. Nel caso in cui la ricognizione richieda di aggiornare graficamente anche aree in Comune di Pozzuolo del Friuli, si precisa che si tratterebbe in ogni caso di una modifica zonizzativa a seguito di una

ricognizione dello stato di fatto e di conseguenza irrilevante dal punto di vista ambientale.

In sintesi, non sono presenti nella variante n.7 elementi in contrasto con i contenuti del P.R.G.C..

Comune di Pozzuolo del Friuli – Piano Comunale di Classificazione Acustica P.C.C.A. (approvato con D.C.C. n. 42 del 26.11.2015)

Osservazioni conclusive

La Variante n.7 al P.T.I. non contiene provvedimenti difformi da quanto previsto dal P.C.C.A. del Comune di Pozzuolo del Friuli. L'analisi dei rapporti tra la variante al P.T.I. ed il P.C.C.A. viene riportata nell'apposito capitolo dedicato al tema "Rumore" nella parte II del Rapporto Preliminare.

2.3. I REGOLAMENTI E ALTRI STRUMENTI

L'ambito Z.I.U. è dotato dei seguenti regolamenti e strumenti interni:

- Sistema di Gestione Ambientale;
- Regolamento di Gestione delle aree Z.I.U.;
- Regolamento per la installazione di Reti di comunicazione elettronica nella Z.I.U.;
- Regolamento di fognatura e depurazione del Consorzio.

Gli stessi, già descritti nel Rapporto Preliminare della Variante n.6, non hanno subito successive modifiche. Considerato che le modifiche di variante non interferiscono con detti regolamenti è possibile escludere la presenza di elementi di contrasto con detti strumenti riconducibili alla variante n.7 al P.T.I..

Osservazioni conclusive generali

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, relativamente al rapporto di influenza della Variante n.7 al P.T.I. con i piani e programmi sopra citati, si riportano le seguenti osservazioni:

La Variante n.7 al Piano Territoriale Infraregionale, si caratterizza come una variante interna di adeguamento del Piano. Poiché contiene provvedimenti tecnici di entità poco significativa e puntuale, il rapporto subordinato e attuativo delle strategie pianificatorie di livello regionale, appare poco evidente. La coerenza verticale con gli strumenti sovraordinati diventa più evidente nei confronti dei piani di livello comunale, che declinano a livello locale le strategie di area vasta. Se l'influenza dei piani regionali è facilmente riscontrabile nel P.T.I. "originario", del 2002, e nella Variante n.4 individuata come "Nuovo P.T.I.", lo è in misura nettamente minore nella Variante n.7, che procede attraverso piccole modifiche alla zonizzazione e alle norme, che di fatto confermano la struttura del piano già vigente. La notevole differenza di scala tra strategie definite a livello regionale e i contenuti della Variante n.7 rende meno palese la concatenazione verticale strategie-azioni.

In conclusione, la Variante n.7 non contrasta in alcun modo con le prescrizioni dei piani e programmi vigenti e opera scelte che non hanno influenza sugli stessi. Per quanto attiene ai piani equiordinati e ai regolamenti subordinati l'entità dei provvedimenti della Variante n.7 è limitata e puntuale, di conseguenza il piano non influisce sugli stessi in modo significativo.

3. LA PERTINENZA DEL PIANO PER L'INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI, IN PARTICOLARE AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Per la verifica della coerenza degli obiettivi della variante n.7 con gli obiettivi di sostenibilità di livello comunitario e nazionale, si fa riferimento all'analisi contenuta nei rapporti preliminari della variante n.5 e n.6.

La ridotta articolazione degli obiettivi di variante come definiti nella Delibera del C.d.A. del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (ZIU) n. 68 del 15 novembre 2017, che si riassumono in:

Obiettivo n.1 - *Supporto alle imprese nelle esigenze di sviluppo/ampliamento della propria attività produttiva mediante modifiche grafiche (es. adattamenti alle partizioni dei lotti);*

Obiettivo n.2 - *Adeguamenti e verifiche di tipo grafico-localizzativo sulle "aree produttive/zone di mitigazione ambientale/zone per servizi e viabilità ciclabile e motorizzata" nonché sulle aree di "sviluppo intermodalità e utenti del servizio scalo";*

Obiettivo n.3 - *Adeguamenti-aggiornamenti correlati con gli obiettivi sopra elencati e con eventuali necessità gestionali emerse successivamente all'approvazione delle Varianti nn. 4, 5 e 6 al P.T.I.;*

permettono di affermare che la variante n.7 procede nel solco degli obiettivi (direttive) già definiti in modo più articolato nelle due varianti precedenti. **Pertanto non risulta necessario riproporre tale analisi per la presente variante.**

Per verificare la coerenza interna degli obiettivi di variante rispetto alle scelte operate, viene di seguito riportata apposita matrice (cfr. successiva Figura 3.1).

Figura 3.1. – Variante n.7 al P.T.I. - Matrice di verifica della coerenza interna tra gli obiettivi/direttive di variante ed i provvedimenti.

	Obiettivo n.1	Obiettivo n.2	Obiettivo n.3
Modifica/Direttiva	Supporto alle imprese nelle esigenze di sviluppo/ampliamento della propria attività produttiva mediante modifiche grafiche (es. adattamenti alle partizioni dei lotti);	Adegamenti e verifiche di tipo grafico-localizzativo sulle "aree produttive/zone di mitigazione ambientale/zone per servizi e viabilità ciclabile e motorizzata" nonché sulle aree di "sviluppo intermodalità e utenti del servizio scalo";	Adegamenti-aggiornamenti correlati con gli obiettivi sopra elencati e con eventuali necessità gestionali emerse successivamente all'approvazione delle Varianti nn. 4, 5 e 6 al P. T. I.
Modifica n. 1 Trasformazione di destinazione d'uso della zona C3-Parcheggi attrezzati (art.12.3 delle NdA) in Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione (art.18.1 delle NdA) e trasferimento di equivalente superficie a Parcheggi attrezzati nel lotto di Zona per la logistica posto immediatamente a nord.	■	■	■
Modifica n. 2 Modifica di tracciato della pista ciclabile esistente nel tratto a sud di via Ceconi di Montececon (indicata nella zonizzazione come "di progetto"), con annessa rimozione del verde classificato come Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione (art.18.1 delle NdA), e sua ricollocazione lungo il nuovo tracciato. Lo schema funzionale dei lotti viene modificato accorpando le aree residuali ai lotti della zona per insediamenti artigianali/industriali. I lotti della zona per insediamenti artigianali/industriali sul lato est del nuovo tracciato di pista ciclabile subiscono minimali modifiche dello schema funzionale. La rete drenante esistente, nei tratti lungo il tracciato ciclabile oggetto di modifica, viene rimossa limitatamente ai tratti che allo stato attuale hanno perso la loro funzione. I filari di gelsi esistenti e posti lungo l'attuale confine verranno tutelati secondo le modalità definite nelle NdA del P.T.I., art. 21, c.2 lett.b.	■	■	■
Modifica n. 2.1 Inserimento all'interno del lotto di fascia di verde classificato come Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione (art.18.1 delle NdA), localizzato sul lato sud del lotto.	■	■	■
Modifica n. 4.1-4.2-4.3-4.4-4.5 Con il numero 4 vengono indicate le modifiche alla zonizzazione di mera valenza grafica riguardanti la conformazione dei lotti produttivi	■	■	■
Modifica n. 5 Riduzione di superficie dei lotti della zona per insediamenti artigianali/industriali, con inserimento di area idonea per invasi e accumuli (art.13.4 delle NdA) e verde pubblico attrezzato e di connettivo (art. 31 delle NdA). L'albero oggetto di tutela e indicato con apposito simbolo nella tavola della zonizzazione, viene preservato e quindi escluso dall'area per invaso.	■	■	■
Modifica n. 6.1-6.2 Modifiche alla rete drenante	■	■	■

	Obiettivo n.1	Obiettivo n.2	Obiettivo n.3
<p>Modifica/Direttiva</p>	<p>Supporto alle imprese nelle esigenze di sviluppo/ampliamento della propria attività produttiva mediante modifiche grafiche (es. adattamenti alle partizioni dei lotti);</p>	<p>Adegamenti e verifiche di tipo grafico-localizzativo sulle "aree produttive/zone di mitigazione ambientale/zone per servizi e viabilità ciclabile e motorizzata" nonché sulle aree di "sviluppo intermodalità e utenti del servizio scalo";</p>	<p>Adegamenti-aggiornamenti correlati con gli obiettivi sopra elencati e con eventuali necessità gestionali emerse successivamente all'approvazione delle Varianti nn. 4, 5 e 6 al P.T.I.</p>
<p>Modifica n. 7 Riduzione di superficie mediante arretramento rispetto al nastro stradale del lotto di "Zona per insediamenti artigianali/industriali"</p>	■	■	■
<p>Modifica n. 8 Modifica minimale per adeguamento all'assetto proprietario di "Zona per servizi complementari"</p>	■	■	■
<p>■ = coerente ■ = non coerente ■ = non pertinente</p>			

PARTE II - CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE


(punto 2 , allegato I alla parte II del D.Lgs. 152/06)

4.INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO

L'area territoriale della Z.I.U. è uno dei 4 ambiti che compongono il C.O.S.E.F.. L'ambito Z.I.U. si estende a sud di Udine, su un'area pianeggiante racchiusa a nord dalla tangenziale sud di Udine, ad est dalla S.R. n. 352, a sud dall'abitato di Cortello e dall'area agricola immediatamente confinante con la Zona industriale e ad ovest dalla ferrovia Udine-Cervignano.

L'area si sviluppa attualmente su una superficie di circa 519 ha, distribuita tra i tre Comuni che prestano parte del loro territorio alla zona D1 del Consorzio: Udine a nord, Pozzuolo del Friuli ad ovest e sud-ovest, Pavia di Udine al centro, a sud e parte ad ovest. L'area è attraversata interamente dalla Roggia di Palma, che forma un corridoio verde, lungo il quale trovano collocazione aree piantumate, aree di verde e aree agricole che mitigano gli impatti ambientali derivanti dai lotti produttivi contermini.

Fig.4 – Inquadramento Zona Industriale Udinese (fonte Webgis Regione FVG)



Le infrastrutture di trasporto afferenti all'area comprendono:

- la Strada Regionale 352. Rappresenta l'asse principale che si sviluppa in direzione nord- sud e costeggia interamente il lato est dell'ambito Z.I.U.. Su di essa insistono due rotatorie che costituiscono i principali accessi al comparto e le principali connessioni della rete viaria consortile con la rete viaria di interesse regionale;
- la viabilità secondaria, costituita dall'asse via Manzano- via Buttrio, che attraversa l'ambito in direzione est-ovest e collega la S.R. 352 a la S.P. 94;
- la viabilità di servizio e distribuzione, costituita dalla maglia viaria interna all'ambito, che consente il collegamento e l'accesso ai singoli lotti;
- la viabilità di collegamento locale: che corrisponde all'esistente collegamento con Lumignacco, e che viene confermata nel suo tracciato lungo la roggia di Palma;

- viabilità ciclabile e pedonale;
- lo scalo ferroviario.

La dotazione infrastrutturale dell'ambito Z.I.U. comprende i servizi di carattere generale e l'area per le strutture ricettive (parcheggi attrezzati e alberghi, ristoranti), le aree di verde attrezzato e di verde connettivo individuato in corrispondenza della Roggia di Palma. Completano la dotazione dei servizi, quelli di carattere tecnologico.

L'area costituisce polo industriale di interesse regionale, le cui attività produttive si dividono in attività industriali di grande dimensione, situate nella parte nord del comparto produttivo, sostanzialmente satura, attività industriali-artigianali di media dimensione, situate nella parte centrale e meridionale del comparto e attività miste artigianali e di servizio alla produzione collocate nella parte NE del comparto comprendente preesistenze a carattere anche commerciale.

5.IL SISTEMA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

All'interno dell'ambito Z.I.U. le attività produttive trovano collocazione, in ragione delle diverse caratteristiche fisiche e ambientali dell'area, tenendo conto delle affinità funzionali delle attività preesistenti e della dotazione infrastrutturale. In tale ottica, si pone l'obiettivo di limitare i potenziali impatti negativi nei confronti delle componenti ambientali presenti all'interno della Z.I.U. e nelle aree esterne adiacenti.

Nel particolare l'area produttiva è articolata nelle seguenti zone:

- Zona Industriale, corrispondente alla parte settentrionale dell'Ambito, è configurata da lotti di estensione adeguata all'insediamento di quelle attività configurabili con la grande industria. Essa si sviluppa lungo via Buttrio - asse viario orientato nel senso est-ovest, utilizzato anche da traffico di passaggio - e si presenta parzialmente edificata nella parte superiore e saturata nella parte inferiore;
- Zona Artigianale/Industriale, corrispondente alla parte centrale e meridionale dell'Ambito, caratterizzata da una varietà dimensionale di lotti che la connota principalmente per insediamenti artigianali e di piccola e media industria. Essa si presenta pressoché completamente insediata nella sua parte orientale (lungo la S.R. n. 352) e meridionale (lungo via delle industrie), mentre è quasi ineditata nelle parti rimanenti.
- Zona per insediamenti artigianali/industriali e di servizio alla produzione, corrispondente alla parte nord orientale dell'Ambito, si presenta nel complesso, parzialmente edificata. La nuova identificazione accosta alle attività artigianali quelle di deposito e di laboratorio per la ricerca e le prove sui materiali.

Le modifiche allo stato di fatto introdotte dalla Variante n.7, inerenti al sistema delle attività produttive sono di tipo prevalentemente azzonativo e limitatamente normativo, e vengono di seguito citate utilizzando la numerazione identificativa utilizzata nel capitolo 0.3 "Oggetto della Variante n.7 al PTI della ZIU" e nella figura 2 :

- Modifica n.2 – Modifica di tracciato della pista ciclabile esistente nel tratto a sud di via Ceconi di Montececon (indicata nella zonizzazione come "di progetto"),

con annessa rimozione del verde classificato come Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione (art.18.1 delle NdA), e sua ricollocazione lungo il nuovo tracciato. Lo schema funzionale dei lotti viene modificato accorpando le aree residuali ai lotti della zona per insediamenti artigianali/industriali. I lotti della zona per insediamenti artigianali/industriali sul lato est del nuovo tracciato di pista ciclabile subiscono minimali modifiche dello schema funzionale. Il tratto della rete drenante esistente (canaletta ad uso irriguo), nelle porzioni lungo il tracciato ciclabile oggetto di modifica, viene rimossa limitatamente ai tratti che allo stato attuale hanno perso la loro funzione né lo potranno acquisire in futuro. I filari di gelsi esistenti e posti lungo l'attuale confine verranno tutelati secondo le modalità definite nelle NdA del P.T.I., art. 21, c.2 lett.b.

- Modifiche n. 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5 – Con il numero 4 vengono indicate le modifiche alla zonizzazione di mera valenza grafica riguardanti la conformazione dei lotti della zona per insediamenti artigianali/industriali:
- 4.1 – Rettifica minimale della Zona per la logistica (art.9 delle NdA). Accorpamento dei due lotti contigui di medesima destinazione in unico lotto;
- 4.2 – Il lotto indicato viene frazionato in corrispondenza della divisione del fabbricato esistente, generando due lotti di dimensione equivalente;
- 4.3 – Il lotto indicato come “Zona per insediamenti artigianali/industriali- lotti edificati” viene ampliato includendo il lotto contiguo situato a ovest;
- 4.4 – Viene modificato lo schema funzionale di due lotti confinanti della “Zona per insediamenti artigianali”. La modifica porta con sé conseguentemente la cancellazione del tracciato di rete drenante di progetto per i tratti interessati;
- 4.5 – Viene modificato lo schema funzionale di due lotti contigui di “Zona per insediamenti artigianali/industriali”, unendoli in un unico lotto.
- Modifiche n. 5 e n.7 – Riduzione di superfici di “Zona per insediamenti artigianali/industriali” (in particolare per la modifica n. 7 mediante arretramento rispetto al nastro stradale del lotto di “Zona per insediamenti artigianali/industriali” a favore di Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione e Verde pubblico attrezzato e di connettivo nonché per la modifica n. 5 a favore della creazione di aree per invaso).

Da un'analisi delle modifiche azionative riportate, non risultano alterazioni significative dello stato di fatto. Si registra una tendenza all'aggregazione di lotti contigui, con l'adattamento dei rispettivi schemi funzionali nell'ottica di una maggiore aderenza dell'offerta di aree produttive da parte del Consorzio rispetto all' attuale tipologia di domanda.

Le modifiche azionative facenti capo ai nn. 2, e 4, in particolare agiscono in coerenza con l'obiettivo n. 1 “Supporto alle imprese nelle manifestate esigenze di sviluppo/ampliamento della propria attività produttiva” mediante modifiche grafiche. Da questo punto di vista la variante pone le condizioni per generare impatti positivi di tipo socio-economico sul territorio, in termini di insediamento di nuove attività e sviluppo delle esistenti, con ricadute positive in termini di occupazione e produzione di reddito

come richiesto dagli obiettivi della Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia del CIPE (Deliberazione n. 57 del 2 agosto 2002).

Per quanto attiene le componenti ambientali, le limitate modifiche azzonative non insistono su aree sensibili dal punto di vista ambientale, in quanto interessano generalmente aree di medesima destinazione d'uso, ad eccezione di modifiche minimali su aree classificate come "elementi naturalistici, paesaggistici e morfologici" (modifiche azzonative n.1-2-2.1-3-5) e verde pubblico attrezzato e di connettivo (modifiche n.5-7-8).

In conclusione, la Variante n.7 al P.T.I. per quanto riguarda il sistema delle attività produttive, non interviene su aree sensibili dal punto di vista ambientale e non introduce modifiche tali da produrre effetti significativi sull'ambiente.

6.IDROGRAFIA DI SUPERFICIE E SOTTERRANEA

Per la ricostruzione dello stato di fatto della rete **idrografica di superficie** viene riportato quanto già scritto nel documento di Analisi ambientale iniziale redatto dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale aggiornato nel 2014:

(...)Il territorio è solcato dalla Roggia di Palma, le cui acque prelevate dal Torre seguono, in un alveo di ampiezza variabile da 2,5÷3,5 m a 4,5÷5,5, il margine nord-orientale per un breve tratto, con senso di percorrenza nord-sud.

La roggia di Palma ha origine nel 13° secolo e venne prolungata da Cussignacco a Palmanova nel 1617. Nel 1955 è interessata dalla costruzione di una centralina idroelettrica situata a circa 2500 metri a valle di Cussignacco. V'è opera di presa, munita di paratoia a 165 m.l. a monte della centralina; il canale derivatorio scorre parallelamente al percorso della roggia, fino all'edificio della centralina.

Da qui il canale piega ad ovest per 140 m.l., attraversa la viabilità che conduce a Cargnacco, e con un'ampia ansa verso sud raggiunge nuovamente il percorso originale della roggia in località mulino Caselli. La centralina è rimasta in funzione fino al 1974, ma comunque si è mantenuto in esercizio il canale industriale che è sottoposto a vincolo paesaggistico (1947) coinvolgendo nella fascia d'interesse anche la parte di alveo in disuso. Quest'ultimo è in totale degrado sia per la crescita spontanea di arbusti e di qualche pianta ad alto fusto che per lo scarico abusivo dei rifiuti.

I valori di portata della roggia, riscontrati in due periodi diversi, si aggirano rispettivamente nell'intorno di 1,45 mc/sec e di 1,38 mc/sec.

Accanto alla Roggia, che rappresenta l'asta più rilevante della rete idrografica, sul territorio si intersecano molteplici canali artificiali di scolo e ad uso irriguo, mentre è del tutto assente una rete idrica naturale.

Se si eccettua la roggia di Palma e i canali di irrigazione, il cui deflusso è regolato dagli Enti preposti, il sistema drenante minuto, nel corso del tempo, ha dimostrato le sue limitazioni per la scarsa e sporadica manutenzione operata nella rete, con conseguente riduzione della sezione d'alveo a causa dei materiali dilavati e della vegetazione.

Il Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di interesse regionale P.A.I.R. (aggiornamento 2016), riconosce un ambito di pericolosità idraulica lungo il margine orientale dell'area legato al sistema Torre - rogge, cui si aggiunge un piccolo tratto del territorio in concomitanza con un'area depressa (località Capitelli) che in caso di piogge persistenti è soggetto ad allagamento. Ad entrambe attribuisce il livello di pericolosità P1 (Pericolosità idraulica bassa). I perimetri delle zone P1 definiti dal P.A.I.R. confermano i perimetri definiti dal Progetto di Piano Stralcio di Assetto

Idrogeologico del Fiume Isonzo.

La variante non comporta modifiche, che interessino gli ambiti definiti dal Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di interesse regionale.

Si è presa inoltre visione del P.R.G.C. del Comune di Pavia di Udine che nella "Tavola delle pericolosità idrauliche" individua oltre alle zone di pericolosità del P.A.I- le "Zone allagabili". Nella Variante n.7 non sono presenti modifiche ad aree ricadenti nelle Zone allagabili".

Riguardo all'impermeabilizzazione del suolo è possibile affermare che la Variante n.7 al P.T.I. apporta modifiche azzonative, che intervengono su aree già destinate ad attività produttive o logistiche, lasciando di fatto invariata la capacità edificatoria dei lotti e salvaguardando l'invarianza idraulica.

In particolare la modifica n.5, prevede una nuova area per invasi e accumuli, potenziando la capacità di smaltimento delle acque meteoriche mentre le modifiche raggruppate con il n.6 prevedono la rettifica di tracciato della rete drenante preservandone in ogni caso la funzionalità.

La variante interessa la zona P1 di PAIR con le modifiche 4.4, 4.5 e 7. Le prime due riguardano unicamente la modifica dello schema funzionale dei lotti, mentre la terza riguarda la riduzione di lotto produttivo a favore del reperimento di superficie destinata a verde. Si ritiene pertanto che le citate modifiche non siano significative dal punto di vista degli effetti idrogeologici, se non lievemente migliorative dello stato di fatto per l'incremento di superficie permeabile apportato.

In senso generale è possibile affermare che la variante per quanto riguarda l'idrografia di superficie non contiene modifiche, che abbiano effetti significativi sullo stato di fatto. Inoltre le aree edificabili subiscono una riduzione minimale (cfr. par.17.2).

La definizione dello stato di fatto dell'**idrografia sotterranea** si basa su quanto già riportato nel Rapporto Ambientale della Variante n.4 al P.T.I.:

"(...) La falda freatica che scorre entro le alluvioni della piana udinese deriva essenzialmente dalle infiltrazioni del Torre ed e alimentata in subordine anche dagli apporti idrici di origine meteorica e, seppure in forma trascurabile, anche dalle rogge presenti in zona. La roggia di Palmanova, ad esempio, su una portata media di circa 1000 l/sec subisce una perdita di subalveo media di 10 l/sec per chilometro di percorso (dato ricavato da uno studio in zona del dott. Giambattista Feruglio).

L'elevata permeabilità del substrato nell'alta pianura permette lo scorrimento di un unico specchio freatico, il cui percorso di percolazione si sviluppa generalmente in direzione NNW-SSE, con pendenze variabili dal 3 al 5%. Le variazioni di pendenza dipendono in gran parte dalla diversa permeabilità degli strati, che determinano delle flessioni nelle isofreatiche.

In prossimità dell'abitato di Pozzuolo, una concentrazione di queste ultime, segnata da una serie di curve molto ravvicinate, delinea una dorsale. Secondo alcuni autori questa irregolarità sarebbe connessa con la presenza di un substrato conglomeratico riposante sopra un livello arenaceo terziario poco permeabile. Il fenomeno origina, qualche chilometro più a valle, uno stramazzo per la falda, che aumenta la sua pendenza dal 5% al 12%.

Nel territorio d'indagine la massima profondità della falda, ottenuta dalla rielaborazione dei dati sui pozzi censiti dalla Regione FVG, in fase di magra, si attesta fra 34 e 44 m.s.l.m., in fase di massima piena e compresa fra 46 e 60 m s.l.m. e la profondità media oscilla fra i 38 e i 50 m s.l.m.. La velocità della falda nell'alta pianura friulana, per E. Feruglio, assume un valore pari a 0,29 m/h, per S. Stefanini, 0,41 m/h. (...)"

Le modifiche apportate al P.T.I. dalla Variante n.7 sono coerenti con le previsioni dello "Studio geologico tecnico relativo alla Variante n. 4 della Zona Industriale Udine sud-Z.I.U." a firma del dott. geol. Maurizio Pivetta e con quelle, relative all'invarianza idraulica, riportate nello "Studio di compatibilità idraulica a supporto della Variante n.4 al P.T.I. della Zona Industriale Udinese" a firma del dott. geol. Roberto Avigliano, che sono alla base del parere geologico n. 74/2012 rilasciato dal competente Servizio regionale con nota prot. 0038823/P-/ del 28.11.2012.

In conclusione la variante in oggetto, non contiene modifiche che alterino lo stato di fatto, in modo tale, da generare effetti significativi sulla condizione attuale dell'idrografia sotterranea.

7. CONTESTO NATURALISTICO E DEL PAESAGGIO

Si riporta di seguito l'analisi contenuta nella Variante n.2 al P.T.I.:

"(...) Le specie vegetali presenti non si discostano in forma significativa dai popolamenti presenti nell'ambito dell'Alta Pianura Friulana e, pertanto, dal punto di vista fitogeografico, l'assenza di peculiari diversità biogeografiche consente di inglobare i territori in un ambito afferente, secondo la classificazione climatica del Pavari, alla Regione Forestale del Castanetum, Sottozona calda.

Tuttavia, il condizionamento operato dagli interventi antropici attraverso la coltivazione dei terreni o la conversione in aree industriali ha determinato la riduzione della

biodiversità tipica degli ambiti naturali, con la formazione di un quadro fitosociologico condizionato dalle specie coltivate e dalle loro tipiche infestanti per il comparto agricolo e da varietà esotiche o di tipo vivaistico per le parti di connettivo e prospicienti le aree industriali.

La presenza delle coltivazioni agrarie, che costituiscono per gli ecosistemi naturali uno stravolgimento comparabile a quello operato dagli interventi infrastrutturali, evidenzia l'assenza di ambiti ospitanti una vegetazione spontanea consolidata, con elementi vegetali costretti in reliquati posti ai margini della viabilità interpoderale e dei canali irrigui che attraversano il territorio.

In generale pertanto la vegetazione arborea arbustiva ed erbacea presente risulta quella tipica della pianura antropizzata, in diretto rapporto con il tipo di substrato e di destinazione produttiva. Le uniche formazioni arboree presenti sono ubicate lungo la Roggia di Palma, le capezzagne od i confini di proprietà ed, in genere, sono dominati dalla massiccia presenza di robinia, ailanto, platani salici, gelsi, pioppo, con rari ontani olmi e querce, mentre il piano dominato e spesso completamente colonizzato da sodaglie di rovo.

Nelle zone a più diretto contatto con gli edificati od a contorno di recinzioni di aree industriali, si assiste ad una maggiore presenza di specie ornamentali (tigli, aceri, betulle, olivi, largestroemie, carpini, pioppi, noci, ecc, e conifere varie), accanto alla onnipresente Robinia che ha progressivamente colonizzato le nicchie ecologiche liberatesi in seguito all'azione di taglio delle specie autoctone operata dall'uomo. (...)."

Gli elementi di maggior rilievo naturalistico-ambientale sono:

- la Roggia di Palma. La roggia assieme alle aree contermini costituisce un elemento di forte valenza ambientale. Lungo il suo corso si concentra la prevalenza di aree di verde ed elementi di mitigazione ambientale in genere. Gli utilizzi ammessi confermano la vocazione agricola-paesaggistica, e ne estendono le funzioni a: residenza; attività agricola tradizionale; attività agrituristica e/o ricettiva e di ristorazione, legate esclusivamente agli edifici esistenti; serre; attività sportive all'aperto compatibili con il sistema agricolo-ambientale; come area di rilocalizzazione del verde dei lotti produttivi; realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali.
- Borgo Cortello. Sebbene esterno all'ambito consortile Borgo Cortello costituisce un elemento di pregio storico-architettonico. Gli immobili dell'abitato sono soggetti al vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/04. Essendo esterno alla Z.I.U., le misure di tutela si concentrano sulla protezione delle adiacenze dell'insediamento storico e si attuano mediante la conservazione e il rimboschimento delle boschette esistenti e la integrazione con nuove, la creazione di barriere fonoassorbenti; il completamento del disegno del verde perimetralmente ai singoli lotti.

La Variante n.7 al P.T.I. non contiene modifiche, che intervengano in modo significativo sulle componenti naturalistico-ambientali dando origine a potenziali impatti negativi.

Tra le modifiche contenute nella variante si citano quelle che intervengono sulle aree a viabilità e servizi in prossimità della Roggia di Palma e della sua diramazione. Nella fattispecie si cita:

Modifica azzonativa n.2: Modifica di tracciato della pista ciclabile esistente nel tratto a sud di via Ceconi di Montececon (indicata nella zonizzazione come "di progetto"), con annessa rimozione del verde classificato come Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione (art.18.1 delle NdA), e sua ricollocazione lungo il nuovo tracciato. Lo schema funzionale dei lotti viene modificato accorpando le aree residuali

ai lotti della zona per insediamenti artigianali/industriali. I lotti della zona per insediamenti artigianali/industriali sul lato est del nuovo tracciato di pista ciclabile subiscono minimali modifiche dello schema funzionale. La rete drenante esistente, nei tratti lungo il tracciato ciclabile oggetto di modifica, viene rimossa limitatamente ai tratti che allo stato attuale hanno perso la loro funzione, come in precedenza illustrato.

Si tratta di una modifica che insiste parzialmente all'interno della fascia di rispetto di 150 m dalla Roggia di Palma ex D.Lgs 42/04 art.142 ed interessa i filari di gelsi esistenti e posti lungo l'attuale confine di lotto. In considerazione del fatto che il filare di gelsi si qualifica come elemento caratterizzante il paesaggio, si tiene a precisare che lo stesso viene sottoposto alle tutele previste dal vigente art. 21, c.3 lett. b) delle NdA del P.T.I. di variante n.6, di cui si riporta specifico estratto, per agevolare lettura:

“b) gli esistenti filari di gelsi (specie Morus spp) presenti nella zona industriale devono essere mantenuti entro il perimetro del lotto produttivo ovvero trapiantati nell'ambito del comprensorio ZIU, all'interno delle aree di verde pubblico e di connettivo, o impiegate per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale.”.

Limitatamente agli aspetti di valenza paesaggistica, gli stessi sono stati verificati nella loro coerenza rispetto ai contenuti del Piano Paesaggistico Regionale, nel precedente cap. 2.1. “La Pianificazione Sovraordinata”.

8. QUALITÀ DELL'ARIA

L'analisi della qualità dell'aria per l'ambito Z.I.U. è basata sulle campagne di monitoraggio, che ARPA effettua annualmente nel comparto consortile, con particolare riferimento al particolato PM10 ed ai metalli nelle polveri. Le più recenti analisi ARPA disponibili (anno 2013) attestano un sostanziale rispetto dei limiti di legge per i metalli pesanti e per la media annuale del PM10, registrando comunque presenza di episodi giornalieri con valori relativamente elevati di metalli nelle polveri provenienti da fonte puntuale (acciaieria ricompresa nel Piano di Azione Regionale di cui all'art.8 della legge regionale 16/2007 per la quale sono applicabili le azioni di cui al par. 5.2.3.4 Azione A5 previste dal medesimo piano).

La Variante n.7 al P.T.I. introduce modifiche non significative nei confronti del PTI vigente. Per il presente tema ambientale si ritengono valide le valutazioni effettuate nei precedenti Rapporti Preliminari.

9. RUMORE

I Comuni i cui territori fanno parte della area consortile, sono dotati di Piani Comunali di Classificazione Acustica vigenti:

- Comune di Udine – P.C.C.A. approvato con D.C.C. n. 73 del 27.07.2016, sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, conclusasi con provvedimento di esclusione, espresso nella deliberazione giunta n. 289 del 14.07.2016;
- Comune di Pavia di Udine – P.C.C.A. approvato con D.C.C. n.53 del

27.11.2015, sottoposto a verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale strategica, conclusasi con parere di esclusione espresso nella deliberazione giuntale n. 37 del 09.03.2015;

- Comune Pozzuolo del Friuli – P.C.C.A. approvato con D.C.C. n.42 del 26.11.2015, sottoposto a verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale strategica, conclusasi con parere di esclusione espresso nella deliberazione giuntale n. 144 del 05.12.2013.

Ferme restando le valutazioni effettuate nei Rapporti Preliminari delle varianti 5 e 6, si ritiene che le modifiche della variante n.7 non prevedano trasformazioni di destinazioni d'uso che comportino l'introduzione di destinazioni d'uso non compatibili con le classi di cui al DPCM 14/11/1997 art.1.

Giova in ogni caso rilevare che i Piani comunali di settore vigenti sono stati redatti tenendo conto delle osservazioni presentate dal Consorzio e sono stati tra loro "raccordati" in modo coerente con lo strumento urbanistico consortile.

10.PROBABILITÀ, DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITÀ DEGLI IMPATTI

La Variante n.7 contiene provvedimenti di sola valenza gestionale, i cui impatti sull'ambiente, non significativi e in alcuni casi assenti, non alterano l'assetto zonizzativo/normativo vigente.

Pertanto le modifiche di variante non introducono elementi nuovi che modifichino la probabilità, la durata, la frequenza e reversibilità degli impatti già esercitati dall'attuale assetto del comparto ZIU e dalle previsioni del piano vigente. Si rimanda al paragrafo 17.2 "Annotazioni relative al consumo di suolo e a variazioni di zona" per gli approfondimenti.

11.CARATTERE CUMULATIVO DEGLI IMPATTI

Come esplicitato nei capitoli precedenti sulle singole componenti ambientali, il presente piano è composto da provvedimenti non significativi di valenza gestionale, che nascono dall'esigenza di aggiornare lo stesso in base all'evoluzione fisiologica del tessuto produttivo dell'area Z.I.U. e di incrementare l'attrattività delle aree produttive inutilizzate per lo sviluppo delle attività presenti e per nuovi e potenziali insediamenti.

Le modifiche contenute nella variante si possono raggruppare sostanzialmente in:

- modifiche agli schemi funzionali dei lotti produttivi;
- modifiche morfologiche dei lotti destinati alla logistica
- modifiche alle aree classificate come elementi naturalistici-paesaggistici e morfologici;
- modifiche alla rete drenate;
- modifiche normative.

Il carattere puntuale, non ripetitivo e non incrementale delle modifiche apportate dalla variante, anche in relazione alle pregresse varianti, porta ad escludere che vi siano impatti cumulativi sulle singole componenti ambientali.

12. NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI IMPATTI

Dall'analisi dei contenuti della Variante n.7 non si riscontrano scelte progettuali che possano avere effetti di natura transfrontaliera.

13.RISCHI PER LA SALUTE UMANA O PER L'AMBIENTE

Dall'analisi dei contenuti della Variante n.7 non si riscontrano scelte progettuali che generino rischi per la salute umana e l'ambiente. Considerato che la variante in esame non introduce modifiche sostanziali alla Variante n.4 "Nuovo P.T.I." si ritiene valido quanto scritto nel relativo Rapporto Ambientale, aggiornato dalle valutazioni riportate nel Rapporto Preliminare della Variante n.6.

14. ENTITÀ ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI IMPATTI

I contenuti della Variante n.7 non modificano il quadro di riferimento definito dalla Variante n.4 "Nuovo P.T.I.", già sottoposta a procedura completa di V.A.S.. Le modifiche introdotte si configurano come non significative dal punto di vista ambientale e limitate per quanto riguarda la loro estensione territoriale.

15.VALORE E VULNERABILITÀ DELL'AREA CHE POTREBBE ESSERE INTERESSATA

All'interno dell'ambito Z.I.U. e nelle aree contermini esterne vengono individuate le seguenti aree ed elementi sensibili:

- Prati stabili. All'interno del perimetro dell'area Z.I.U., nella parte nord dell'area sono presenti un lembo sfalciato a ridosso di una rotatoria, residuo di un appezzamento più grande, e due lembi piuttosto estesi e ben conservati;
- Abitato di Cortello e abitato di Lumignacco. L'abitato di Cortello situato a sud del perimetro Z.I.U. è considerato area sensibile poiché, essendo pressoché circondato dalla zona industriale, nonostante sia stata mantenuta una certa distanza dall'edificato è comunque interessato indirettamente dagli impatti generati dalle attività interne al Consorzio. L'abitato di Lumignacco, frazione del Comune di Pavia di Udine, viene considerato area sensibile in quanto adiacente all'area delle acciaierie A.B.S. S.p.A. e quindi è potenzialmente influenzato dalle emissioni sonore e dalle emissioni in atmosfera generate dalle attività di detta

industria;

- il corpo idrico superficiale Roggia di Palma. Esso attraversa l'ambito Z.I.U. e raggruppa lungo il suo corso le maggiori superfici di verde di connettivo e di zone a servizi complementari, nonché le aree agricole e gli edifici preesistenti;
- Aree sottoposte a verifica della sussistenza dell'interesse archeologico degli ambiti esterni alla V Cerchia nel Comune di Udine rientranti nel perimetro del P.T.I.

Tali aree ed elementi, ritenuti sensibili in rapporto alle attività della Z.I.U., non presentano particolari vulnerabilità rispetto alle azioni della Variante n.7 al P.T.I..

16. IMPATTI SU AREE O PAESAGGI RICONOSCIUTI COME PROTETTI A LIVELLO NAZIONALE, COMUNITARIO O INTERNAZIONALE

Nell'ambito Z.I.U. non sono presenti aree vincolate di livello comunitario (S.I.C.) o livello nazionale (S.I.N.). La più prossima si trova nella parte orientale del territorio comunale di Pavia di Udine:

- Codice IT3320029 Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) "Confluenza fiumi Torre e Natisone".
Questa zona si trova nella parte sud-orientale del territorio di Pavia di Udine, al confine tra i Comuni di Manzano e Trivignano Udinese e dista circa 4,35 km dal perimetro della Z.I.U..
- Codice IT3320023 Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) "Magredi di Campoformido".
Il sito ricade quasi interamente all'interno del territorio del Comune di Campoformido e si trova ad una distanza oltre 4,5 km dall'ambito Z.I.U..

Oltre ai Siti di Importanza Comunitaria, per completare l'analisi vengono citati anche le seguenti Aree di Rilevante interesse Ambientale:

- A.R.I.A. n.. 16 "Torrente Torre", che si trova ad una distanza di circa 2,8 km dall'ambito Z.I.U.;
- A.R.I.A. n.. 15 "Torrente Cormor", ad una distanza di oltre 3 km.

Considerata l'assenza di aree protette all'interno dell'ambito Z.I.U., e considerata la distanza che separa l'ambito consortile dai siti protetti più prossimi, si conclude che la Variante n.7 al P.T.I. non genera effetti su aree protette a livello comunitario o internazionale.

17. VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA SALUTE (VIS)

In riferimento alla nota prot. nr. 60057/DD4 del 17.12.2015 diffusa dal Dipartimento di Prevenzione – S.O.C. Igiene e Sanità pubblica – Servizio di Igiene Ambientale dell'Azienda Sanitaria (ora "Azienda per l'Assistenza Sanitaria"), per la quale già nel Rapporto preliminare della variante n.6 era stato eseguito un approfondimento

dedicato, giusto parere dell’Azienda Sanitaria (prot. 11048/DD4 dd.9.02.2017), si precisa che i contenuti della variante n.7 al P.T.I., descritti al capitolo 0.3 - paragrafi “Le modifiche della zonizzazione della ZIU” e “Le modifiche alle Norme di Attuazione proposte dalla variante n. 7 al PTI ZIU” sono di entità ridotta e puntuale e riguardano modifiche di mera valenza grafica e gestionale dei lotti produttivi. Pertanto è possibile escludere impatti sulla salute riconducibili alle scelte di variante. Si ritiene pertanto di poter confermare le valutazioni già espresse nella precedente VIS contenuta nel Rapporto Preliminare della variante n.6. Per completezza di informazione si redige in ogni caso di seguito la VIS in relazione ai contenuti della variante n.7.

Le trasformazioni motivate da esigenze gestionali delle zone a destinazione produttiva e le modifiche minimali alla normativa di piano richiesti trovano dettaglio, come specificato nella seguente checklist (Tab. A).

Tab.A Checklist di adempimento alle note diffuse dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria (prot. nr. 60057/DD4 del 17.12.2015)

nota prot. nr.	data	oggetto	riscontro informazioni
59282/DD4	11.12.2015	Informazioni relative a consumo di suolo e a variazioni di zona	<ul style="list-style-type: none"> • RP capitolo 17.2 con Mappe comparative Piano vigente/modifiche in variante (Figg. 17.1, 17.2,17.3, 17.4,17.5,17.6) • <i>RP capitolo Le modifiche alle Norme di Attuazione</i> (con evidenza modifiche) • <i>Bozza Zonizzazione (cfr. cap.03 fig.2)</i>
59290/DD4	11.12.2015	Checklist strutturata	<ul style="list-style-type: none"> • RP Paragrafo 17.1 e Tabella B
59281/DD4	11.12.2015	Rumore ambientale	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rapporto Preliminare</i> (cap. 9)
59279/DD4	11.12.2015	Risorse idriche	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rapporto Preliminare</i> (cap.6)

17.1. Checklist Strutturata

In adempimento alla nota della Azienda per l'Assistenza Sanitaria (prot. n. 59290/DD4 del 11.12.2015), allo scopo di verificare la presenza di eventuali impatti sulla salute riconducibili alle scelte di progetto della variante esaminata, viene compilata una checklist strutturata (si veda la **Tabella B** sotto riportata) delle componenti ambientali, come indicato nella suddetta nota.

Determinanti	Potenziati effetti sui determinanti conseguenti alle proposte di P/P
Ambiente	
Qualità dell'aria	Determinante non interessata dalla variante
Qualità dell'acqua	Determinante non interessata dalla variante
Qualità del suolo	Le modifiche allo schema funzionale dei lotti produttivi ed in generale le modifiche alla zonizzazione sono di entità tale da escludere effetti sulla qualità del suolo
Rumore	La variante non introduce modifiche che abbiano influenza su tale componente ambientale
Odore	Determinante non interessata dalla variante
Campi elettromagnetici non ionizzanti	Determinante non interessata dalla variante
Radiazioni ionizzanti	Determinante non interessata dalla variante
Luminosità notturna	Determinante non interessata dalla variante
Biodiversità e clima	Determinante non interessata dalla variante
Comportamenti e stili di vita	Determinante non interessata dalla variante
Condizioni di vita, lavorative e fattori economici	Determinante non interessata dalla variante
Fattori sociali	Determinante non interessata dalla variante

Tab.B Checklist strutturata secondo le note diffuse dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria (prot. nr. 59290/DD4 del 11.12.2015)

17.2. Annotazioni relative a consumo di suolo e a variazioni di zona

Con specifico riferimento alla nota prot. nr. 59282/DD4 del 11.12.2015 diffusa dal Dipartimento di Prevenzione – S.O.C. Igiene e Sanità pubblica – Servizio di Igiene Ambientale dell'Azienda Sanitaria (ora "Azienda per l'Assistenza Sanitaria") si riportano le informazioni ivi richieste:

- *Evidenziare nelle norme di attuazione le parti che verranno modificate in seguito all'approvazione della proposta di variante/piano*:"

Si rimanda al **capitolo 0.3 – paragrafo "Le modifiche alle Norme di Attuazione proposte dalla variante n. 7 al PTI ZIU"** del presente RP;

- *specificare (...) le variazioni nelle destinazioni d'uso delle zone previste dal piano*:"

Si rimanda agli **estratti di zonizzazione comparativi** sotto riportati (Figg.17.1 - 17.2-17.3-17.4-17.5-17.6) ed alla successiva **Tabella C**, che fa riferimento alle modifiche introdotte dalla variante alla zonizzazione vigente:

Figura 17.1: estratto Zonizzazione vigente (Variante n. 6) con evidenza modifiche punti 1-4.1




Figura 17.1A: estratto proposta azzonativa (Variante n. 7) con evidenza delle aree di modifica punti 1-4.1



Figura 17.2: estratto Zonizzazione vigente (Variante n. 6) con evidenza modifiche punti 2-2.1-5




Figura 17.2A: estratto proposta azzonativa (Variante n. 7) con evidenza delle aree di modifica punti 2-2.1-5




Figura 17.3: estratto Zonizzazione vigente (Variante n. 6) con evidenza modifica **punto 3**




Figura 17.3A: estratto proposta azzonativa (Variante n. 7) con evidenza delle aree di modifica punto 3



Figura 17.4: estratto Zonizzazione vigente (Variante n. 6) con evidenza modifiche punti 6.2-4.4-8




Figura 17.4A: estratto proposta azzonativa (Variante n. 7) con evidenza delle aree di modifiche punti 6.2-4.4-8




Figura 17.5: estratto Zonizzazione vigente (Variante n. 6) con evidenza modifiche punti 6.1-4.5-4.2-4.3




Figura 17.5A: estratto proposta azzonativa (Variante n. 7) con evidenza modifiche punti 6.1-4.5-4.2-4.3



Figura 17.6: estratto Zonizzazione vigente (Variante n. 6) con evidenza modifica punto 7





Figura 17.6A: estratto proposta azzonativa (Variante n. 7) con evidenza modifica punto 7



Tab.C Tabella riepilogativa delle modifiche di variante in adempimento alle note diffuse dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria (prot. nr. 59282/DD4 del 17.12.2015)

punto di variante	VARIANTE VIGENTE			VARIANTE PROPOSTA		
	DA (vigente)	ART NTA	Mq	A (in previsione)	ART NTA	Mq
1	PARCHEGGI ATTREZZATI	12.3	6750	ELEMENTI_NAT_PREVISIONE	18.1	6750
	PARCHEGGI ATTREZZATI	12.3	6750	ZONA PER LOGISTICA	9	6750
	ZONA PER LA LOGISTICA	9	6750	PARCHEGGI ATTREZZATI	12.3	6750
2	VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	13	10021	ZONA PER INSEDIAMENTI ARTIGIANALI INDUSTRIALI	7	10021
	ZONA PER INSEDIAMENTI ARTIGIANALI INDUSTRIALI	7	804	VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	13	804
	ELEMENTI_NAT_PREVISIONE	18.1	7090	-	-	0
	-	-	0	ELEMENTI_NAT_PREVISIONE	18.1	709
	-	-	0	ELEMENTI_NAT_PREVISIONE	18.1	208
	-	-	0	ELEMENTI_NAT_PREVISIONE	18.1	140
	-	-	0	ELEMENTI_NAT_PREVISIONE	18.1	662
	VIABILITA CICLABILE PROGETTO (ml)	24	550	-	-	0
	-	-	0	ELEMENTI_NAT_PREVISIONE	18.1	962
	-	-	0	VIABILITA CICLABILE PROGETTO (ml)	24	532ml
	ELEMENTI_NAT_ESISTENTI	18.1	1871	-	-	0
	ELEMENTI_NAT_ESISTENTI	18.1	451	-	-	0
	-	-	-	ZONA PER INSEDIAMENTI ARTIGIANALI INDUSTRIALI	7	789
	VIABILITA DI SERVIZIO	22	244	ZONA PER INSEDIAMENTI ARTIGIANALI INDUSTRIALI	7	244
3	ELEMENTI_NAT_PREVISIONE	18.1	19122	ELEMENTI_NAT_ESISTENTI	18.1	19122
5	ZONA PER INSEDIAMENTI ARTIGIANALI INDUSTRIALI	7	4855	VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	13	4855
	-	-	0	AREE PER INVASI E ACCUMULI	13.4	3668
7	-	-	0	ELEMENTI_NAT_PREVISIONE	18.1	3887
	ZONA PER INSEDIAMENTI ARTIGIANALI INDUSTRIALI	7	3887	VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	13	3887
8	VIABILITA COLLEGAMENTO LOCALE	22	409	ZONA PER SERVIZI COMPLEMENTARI	18.1	409
	VIABILITA COLLEGAMENTO LOCALE	22	161	VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	13	161
2.1	-	-	0	ELEMENTI_NAT_PREVISIONE	18.1	824
	-	-	0	ELEMENTI_NAT_PREVISIONE	18.1	1639
	ZONA PER INSEDIAMENTI ARTIGIANALI INDUSTRIALI	7	1719	VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	13	1719
4.1	ZONA PER LA LOGISTICA	9	0	ZONA PER LA LOGISTICA	9	0

punto di variante	VARIANTE VIGENTE			VARIANTE PROPOSTA		
	DA (vigente)	ART NTA	Mq	A (in previsione)	ART NTA	Mq
4.2	SCHEMA FUNZIONALE LOTTI	-	0	SCHEMA FUNZIONALE LOTTI	-	0
4.3	SCHEMA FUNZIONALE LOTTI	-	0	SCHEMA FUNZIONALE LOTTI	-	0
4.4	SCHEMA FUNZIONALE LOTTI	-	0	SCHEMA FUNZIONALE LOTTI	-	0
	RETE DRENANTE PROGETTO (ml)	-	195ml	-	-	0
4.5	SCHEMA FUNZIONALE LOTTI		0	SCHEMA FUNZIONALE LOTTI		0
6.1	RETE DRENANTE ESISTENTE (ml)	-	550ml	-	-	0
6.2	RETE DRENANTE PROGETTO (ml)	-	834ml	-	-	0
Aree che incrementano il consumo di suolo				Aree che riducono il consumo di suolo		

N.B. : Ove presenti nel medesimo sito destinazioni d'uso sovrapposte, le superfici oggetto di modifica sono conteggiate una sola volta.

- nelle “mappe cartografiche (...) evidenziare sia la situazione di fatto che le modifiche della zonizzazione previste dalla variante”:
 si rimanda alle citate mappe di confronto della zonizzazione vigente e prevista, operata per estratti in corrispondenza di ciascuna modifica, di cui alle *Figg. 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5.,17.6.*

- “specificare il consumo totale di suolo ovvero le superfici di aree non antropizzate (aree agricole, aree naturali o seminaturali, silvicoltura e corsi d'acqua) che vengono convertite in aree antropizzate”:

La Variante n. 7 al P.T.I. in termini di consumo di suolo si qualifica come migliorativa rispetto allo stato di fatto, anche se in modo poco significativo. La comparazione delle singole modifiche introdotte, rispetto allo stato di fatto (variante vigente) quantifica un risparmio di consumo di suolo complessivo di ca. 600 mq. (cfr. Tab. C e relative evidenze).

- “quantificare, se possibile, attraverso misure o stime, la superficie totale del territorio (...) attualmente impermeabilizzata e la superficie che si prevede risulterà impermeabilizzata in seguito all'attuazione della proposta di variante/piano”:

In aggiornamento ai dati del rapporto preliminare della variante n.6, di seguito riportati:

“la superficie impermeabilizzata al 31.12.2015 (edificato, viabilità, parcheggi non drenanti e piazzali) risulta pari a 1.765.387 mq. (ovvero pari al 34% della superficie complessiva dell'area industriale “D1”).”

Si registra un incremento nei due anni successivi pari a circa 30.000 mq di superficie impermeabilizzata, dovuta alla realizzazione di piazzali e nuovi edifici, che porta il dato percentuale complessivo a circa 34,6% (variazione +0.6%).

Si evidenzia che l'incremento indicato è precedente e non riconducibile alle modifiche proposte dalla variante in oggetto; al contrario, come sopra evidenziato, la

presente variante produce una minimale riduzione di aree impermeabilizzate.

- *“evidenziare se il piano/variante” prevede misure di mitigazione e/o di compensazione al consumo di suolo”*:
Il consumo di suolo determinato dalla variante è riconducibile alla modifica azzonativa n.2. La stessa trova compensazione nelle modifiche adiacenti che introducono superfici di verde ed anche nella modifica stessa parzialmente, e nelle modifiche n. 2.1, 5, 7 e 8.
- *“indicare la superficie in mq delle aree riutilizzate, specificando se si tratta di ristrutturazioni/restauro, bonifiche di aree inquinate e successivo riutilizzo”*:
tematica non attinente alla presente proposta di variante;
- *“specificare le variazioni delle superfici destinate al commercio all’ingrosso”*:
tematica non pertinente alla connotazione dell’area industriale Z.I.U. (ambiti industriali di interesse regionale) come disciplinata dal P.T.I. ZIU.

Annotazioni dimensionali: rispetto alla vigente Variante n. 6 al P.T.I. la superficie territoriale complessiva del comparto Z.I.U. resta invariata.

17.3. Rumore ambientale

Per gli aspetti interrelati a questa determinate ad ai suoi effetti sulla salute umana, per quanto pertinente alle modifiche introdotte dalla presente variante, si rimanda al capitolo 9 “Rumore”.

17.4. Aspetti geologici ed invarianza idraulica

Per gli aspetti legati alla geologia e all’invarianza idraulica degli ambiti interessati dalla variante si rimanda al capitolo 6 “Idrografia di superficie e sotterranea”.

CONCLUSIONI

In base alle analisi dei contenuti della Variante n.7 al Piano Territoriale Infraregionale della ZIU, alle riflessioni e alle valutazioni contenute nel presente documento, redatto in conformità a quanto previsto nell'allegato I della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, e allegato II della direttiva comunitaria 42/2001/CE,

considerato che:

- la Variante n.7, coerentemente con gli indirizzi preliminari (obiettivi) fissati dal del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (ZIU), prevede unicamente modifiche alla zonizzazione di entità limitata e valenza gestionale-operativa, modifiche non significative agli elaborati cartografici e modifiche non significative alle Norme di Attuazione;
- la Variante n.7 conferma le scelte strategiche della Variante n.4 "Nuovo P.T.I." già sottoposta a procedura completa di Valutazione Ambientale Strategica (artt. da 12 a 18 del D.lgs. 152/06 e s.m.i);
- la variante non costituisce quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (con riferimento all'art. 6, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006);
- la variante non produce effetti su siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e siti classificati come di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica (con riferimento all'art. 6, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 152/2006).

si conclude che:

- 1) **il piano non produce potenziali effetti significativi sull'ambiente, pertanto non si ritiene necessario assoggettare il piano alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S), come definita negli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- 2) **in relazione a quanto espresso al punto 1) non è necessario modificare il piano di monitoraggio ex art. 18 D.Lgs. 152/2006 avviato con la Variante n. 4 al P.T.I.**

Udine, aprile 2019

IL PROFESSIONISTA INCARICATO
dott. arch. Bruna Flora

**COMUNI DI:
UDINE - PAVIA DI UDINE - POZZUOLO DEL FRIULI**

**PIANO TERRITORIALE INFRAREGIONALE AMBITO ZIU
Variante n.7**

ASSEVERAZIONE DI NON INCIDENZA

La sottoscritta dott. arch. Bruna Flora, iscritta all'Ordine APPC della Provincia di Udine con il n. 1146 estensore del Rapporto Preliminare di V.A.S. della variante n.7 al Piano Territoriale Infraregionale della Zona Industriale Udinese (Z.I.U.) secondo l'art.12 D.Lgs. 152/06 e s.m.i,

visto il Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica, approvato con D.P.R. n.357 del 08-09-1997,

visto l'elenco dei siti denominato "Rete Natura 2000" riguardante le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della direttiva 2009/147/CE "Uccelli" e i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE, approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente 03-04-2000,

preso atto che nell'ambito Z.I.U., non sono presenti aree vincolate di livello comunitario (S.I.C.) o Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e che le aree più prossime aventi tale classificazione sono:

- Codice **IT3320029** Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) "**Confluenza fiumi Torre e Natisone**".
L'area si trova nella parte sud-orientale del territorio di Pavia di Udine, al confine tra i Comuni di Manzano e Trivignano Udinese e dista circa 4.350 m dal perimetro della Z.I.U..
- Codice **IT3320023** Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) "**Magredi di Campoformido**".
Il sito ricade quasi interamente all'interno del territorio del Comune di Campoformido e si trova ad una distanza oltre 4,5 km dall'ambito Z.I.U..

considerato che le previsioni della variante n.7 al Piano Territoriale Infraregionale interessano solamente il territorio compreso nell'ambito Z.I.U.,

dichiara

che le modifiche introdotte dalla Variante n.7 al Piano Territoriale Infraregionale della Zona Industriale Udinese non interessano e non hanno incidenza sul sito IT3320029 Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) "Confluenza fiumi Torre e Natisone" e sul sito IT3320023 Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) "Magredi di Campoformido", di cui all'elenco approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente 03-04-2000, pertanto non si ritiene necessaria l'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. n.357 del 08-09-1997, art.5, sostituito dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, art.6.

Udine, aprile 2019

IL PROFESSIONISTA INCARICATO
dott. arch. Bruna Flora